



**BANDO ATTUATIVO DELL'INTERVENTO
SRD09- INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI NELLE AREE RURALI**

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

GAL LEADER SIENA

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2023-2027,
adottato con DGR n. 1534 del 27.12.2022 e s.m.i*

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Leader Siena il 21/11/2025





INDICE	Pag.
1. FINALITÀ, LOCALIZZAZIONE E RISORSE	6
1.1 Finalità e obiettivi	6
2. SEZIONE GENERALE COMUNE AD ENTRAMBE LE LINEE	8
2.1 Localizzazione delle operazioni di investimento	8
2.2 Richiedenti/Beneficiari	8
2.3 Dotazione finanziaria	8
2.4 Intensità del contributo	9
2.5 Massimali e minimali	9
2.6 Possesso di UTE/UTS	9
2.7 Regime di aiuto	10
2.8 Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione	10
2.9 Disposizioni in materia di pubblicità	12
3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	12
3.1 Investimenti finanziabili	12
3.2 Investimenti/spese non ammissibili	14
3.3 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti	15
3.4 Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento	15
3.5 Valutazione di congruità e ragionevolezza	16
3.6 Cumulabilità	17
3.7 Norme di protezione ambientale	17
4. CRITERI DI SELEZIONE	17
5. DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	19
5.1 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio attività	19
5.1.1 Periodo di eleggibilità della spesa	20
5.2 Proroga dei termini avvio lavori	21



LEADER
Development led by local communities



 Cofinanziato
dall'Unione europea



 Regione Toscana

5.3 Termine finale	21
6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	21
6.1 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno	21
6.2 Fascicolo aziendale elettronico	22
6.3 Elenchi domande pervenute ricevibili	22
6.4 Approvazione dell'elenco delle domande ricevibili	22
6.5 Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno	23
6.6 Atto di assegnazione dei contributi	24
6.7 Approvazione della graduatoria	24
7. RICHIESTA DI ANTICIPO	26
7.1 Istruttoria della richiesta di anticipo	27
8. RICHIESTA DI SALDO	28
8.1 Istruttoria della domanda di pagamento a saldo	30
9. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITA' DI PAGAMENTO	32
10. CAMBIO DEL BENEFICIARIO	33
11. VARIANTI IN CORSO D'OPERA ED ADATTAMENTI TECNICI	35
11.1 Richiesta di varianti in corso d'opera	36
11.2 Istruttoria della variante in corso d'opera	36
12. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO A SALDO	36
13. CORREZIONE DI ERRORI PALESI NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	37
13.1 Termini e istruttoria della correzione	38
14. DECADENZA DEL CONTRIBUTO	38
14.1 Procedimento di decadenza	38
15. CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	38
16. RICHIESTE E COMUNICAZIONI COLLEGATE AL PROCEDIMENTO	39
17. MONITORAGGIO	39
18. TEMPISTICA E FASI DEL PROCEDIMENTO	39



19. SANZIONI	42
20. INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 REG. (UE) n. 2019/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati")	42
21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	43
22. DISPOSIZIONI FINALI	43
23. LINEA A. OPERAZIONI PRESENTATE DA Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata e partenariati tra soggetti pubblici	45
23.1 Richiedenti/beneficiari	45
23.2 Dotazione finanziaria	45
23.3 Aliquote di contributo	45
23.5 Requisiti di ammissibilità del richiedente/beneficiario	45
23.6 Impegni del richiedente/beneficiario	47
23.7 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio attività	48
23.8 Cantierabilità degli investimenti	48
23.9 Contenuto della domanda di sostegno – Documentazione da allegare alla domanda	49
23.10 Richiesta di integrazione	50
23.11 Operazioni realizzate da enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici	51
24. LINEA B. OPERAZIONI PRESENTATE DA Fondazioni, Associazioni non a scopo di lucro e Cooperative sociali	53
24.1 Richiedenti/beneficiari	53
24.2 Dotazione finanziaria	53
24.3 Aliquote di contributo	53
24.5 Requisiti di ammissibilità del richiedente/beneficiario	53
24.6 Impegni del richiedente/beneficiario	55
24.7 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio attività	57
24.8 Cantierabilità degli investimenti	57
24.9 Contenuto della domanda di sostegno – Documentazione da allegare alla domanda	57
24.10 Richiesta di integrazione	58



Definizioni

Ai fini del presente documento, si applicano le definizioni di cui all'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e si aggiungono di seguito, alcune definizioni utili per l'attuazione dell'intervento SRD09:

PSP-CSR 2023/2027	Piano Strategico della PAC (PSP) e relativo Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Toscana, della programmazione 2023/2027
Autorità di Gestione Regionale	Regione Toscana – Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” – Settore “Autorità di Gestione FEASR”
ARTEA	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) Organismo Pagatore
GAL	Il Gruppo di Azione Locale (GAL) è un partenariato pubblico/privato che elabora e realizza una Strategia di Sviluppo Locale, attraverso l'approccio LEADER, in un territorio rurale ben definito
Atto di assegnazione dei contributi	Atto con il quale viene assegnato il contributo al richiedente e sono indicate le disposizioni che regolano le fasi attuative del progetto. Viene emesso dal GAL.
Responsabile dell'intervento	GAL Leader Siena responsabile del bando e dell'intervento SRD09 del PSP 2023/2027
UTE	UTE- Unità Tecnico Economica
UPS	<ul style="list-style-type: none"> - UPS – Unità Produttiva Specifica che può essere: - UPZ – Unità Produttiva Zootecnica - UTP – Unità di trasformazione dei prodotti - UPI - Unità Produttiva Integratrice di reddito
CAA	Centri autorizzati di assistenza agricola
CUP ARTEA	Codice Unico Progetto attribuito dal Sistema Informativo ARTEA
CUP (Codice Unico di Progetto) CIPE/CIPESS	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici. È emesso dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) che dal 1° gennaio 2021 ha cambiato nome in CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile). Viene riportato dal GAL nell'Atto di assegnazione dei contributi.
Domanda di sostegno	La domanda presentata da un soggetto per partecipare a un regime di sostegno.
Domanda di pagamento	La domanda presentata per ottenere un pagamento dell'aiuto (anticipo e saldo)
Accordo di Partenariato tra Enti	È un accordo tra due o più enti pubblici, dove le attività sono svolte da una amministrazione che assume il ruolo di capofila, ma la collaborazione



Pubblici	è essenziale per il raggiungimento di un obiettivo comune.
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni provenienti da un bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'UE messo a disposizione del FEASR, da un bilancio di un organismo di diritto pubblico o da un bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico. Nel presente bando l'importo della spesa pubblica coincide con l'importo del contributo richiesto/concesso.

Nel caso in cui la fonte normativa richiamata per le definizioni sopra riportate sia soggetta a modifica e/o aggiornamento la stessa si intende prevalente rispetto a quella contenuta nel presente atto.

Il presente bando è articolato nelle seguenti sezioni:

- **SEZIONE GENERALE:** comune e valida per tutti i soggetti ammissibili, dal par. 1 al par. 22;
- **LINEA A.** Operazioni presentate da enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata e partenariati tra soggetti pubblici, par. 23 contenente informazioni complementari ai paragrafi precedenti.
- **LINEA B.** Operazioni presentate da Fondazioni e Associazioni non a scopo di lucro e Cooperative Sociali, par. 24 contenente informazioni complementari ai paragrafi precedenti.

1. FINALITÀ, LOCALIZZAZIONE E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

L'intervento denominato SRD09 "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" di cui all'art. 73 del Reg. (UE) n.2021/2115, contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 8 del Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 (PSP) e ss.mm.ii., volto a:

"Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile"

L'intervento è finalizzato a fornire un contributo per la realizzazione di investimenti volti a sostenere lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso il **rafforzamento dei servizi di base per la popolazione delle aree rurali e la tutela delle attività tradizionali e dell'architettura rurale e degli spazi aperti di pertinenza**. L'intervento intende inoltre valorizzare il patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso **investimenti per il recupero di edifici e di complessi ed elementi architettonici e degli spazi aperti di pertinenza**, contribuendo, nel complesso, al miglioramento della qualità della vita e del benessere della collettività, della situazione occupazionale e reddituale nelle zone rurali, contrastando lo spopolamento delle aree marginali.

In tale contesto è prevista la concessione del contributo agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività:

Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, compresi i servizi socio-sanitario, le attività culturali e ricreative e le relative infrastrutture



L'azione risponde al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali, riportato nella SSL:

- Favorire un miglioramento della qualità di vita per le popolazioni residenti, attraverso il potenziamento, in chiave di inclusività e di capillarità dei servizi a favore della popolazione, garantendo migliori condizioni di accesso agli stessi per superare i fenomeni di marginalizzazione e spopolamento;
- Ricercare un equilibrio tra le esigenze del settore turistico e quelle delle comunità locali, per ridurre gli squilibri territoriali, gli impatti sui servizi, le ricadute negative sulla struttura economica dei piccoli borghi.

L'intervento risponde ai seguenti **fabbisogni territoriali** esplicitati nella Strategia di Sviluppo Locale del GAL:

- Mettere a punto degli spazi in grado di offrire servizi ad hoc rivolti al turista, come ad esempio noleggi attrezzature per la fruizione del territorio, gestione di prenotazioni on-line di attrattive locali;
- Offrire alla cittadinanza infrastrutture per il tempo libero che possano divenire, anche in aree maggiormente marginali, punti di ritrovo per diversi target della cittadinanza e anche per il turismo;
- Mettere a punto spazi per l'offerta di servizi di educazione, a tutti i livelli di target, al fine di offrire occasioni di ritrovo e di scambio e migliorare l'offerta di servizi (ad esempio spazi per asili, centri ludici, aree di formazione professionale, ecc.);

L'azione risponde al raggiungimento dei seguenti **obiettivi specifici**, riportato nella SSL:

- Favorire percorsi di rigenerazione di spazi identitari e/o dismessi, quali rinnovati luoghi di aggregazione sociale e di inclusione per le comunità, per contrastare fenomeni di isolamento ed esclusione;
- Sostenere l'attivazione delle comunità locali e la loro partecipazione nell'attivazione/gestione di spazi e servizi, in coerenza con le esigenze specifiche del territorio;
- Sostenere modelli di partenariato pubblico/privato per il potenziamento dell'offerta di servizi, tramite una rinnovata offerta di soluzioni attivate "dal basso".

È attuato in seguito all'approvazione del Piano Strategico della PAC dell'Italia, da parte della Commissione UE ed è conforme a quanto indicato:

- Dal Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2022)8645 del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con decisione del 27.11.2025 C (2025) 8022;
- Dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13.12.2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L del 15.12.2023;
- Dalla D.G.R.T n. 1057 del 28.07.2025 "Reg. Ue n. 2021/2115 Feasr – Approvazione della versione 6.0 del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Toscana 2023-2027" (di seguito indicato come "CSR");
- Dalla D.G.R.T. n. 1582 "Reg. (Ue) n. 2021/2115 Feasr - Complemento per lo sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027. Approvazione del documento competenze per la gestione degli interventi di investimento" così come modificata con la D.G.R.T. n. 742 del 25.06.2024 (di seguito indicata come "DGR Competenze");
- Dalla D.G.R.T n. 237 del 03/03/2025 "Reg. (Ue) 2021/2115 e Reg. (Ue) 1305/2013 – FEASR – Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 e Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Approvazione versione 2 del documento attuativo per gli interventi di investimento materiali e immateriali del CSR 2023- 2027. Modifica alle 'direttive comuni per l'attuazione delle misure ad investimento' del PSR 2014-2022" (di seguito indicato come "Disposizioni comuni");
- Dalla D.G.R.T n. 1325 del 08.09.2025 "Reg. UE 2021/2115. CSR Toscana 2023-2027. Modifica delle "Disposizioni attuative dell'intervento 'SRG06 LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale" di cui alla DGR 743/24";
- Dalla D.G.R.T n. 898 del 29/07/2024 "Regolamento UE 201/2115 CSR Toscana 2023-2027 – Intervento SRG06 LEADER – attuazione Strategie di Sviluppo Locale- Approvazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) comprensive dei Piani finanziari ..."
- Dalla D.G.R.T n. 1321 del 08/09/2025 "Reg. UE 2021/2115. CSR Toscana 2023-2027. Intervento 'SRG06



LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale' – Approvazione modifiche Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei GAL Leader Siena e Terre Etrusche”

- Dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/08/2025, recante approvazione dei criteri di selezione predisposti ai fini della selezione dei beneficiari;
- Dal Decreto Dirigenziale n. 20471 del 23/09/2025 “Reg. UE 2021/2115. CSR Toscana 2023-2027. Intervento 'SRG06 LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale' – Approvazione dei criteri di selezione predisposti dai GAL ai fini della selezione dei beneficiari”;
- Dal Decreto di ARTEA n. 6474 del 06/11/2025 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 2427 del 29/07/2024 avente ad oggetto "Regolamento (UE) 2021/2115 FEASR Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 Misure ad Investimento – Approvazione del Documento - Disposizioni comuni domanda di pagamento” (di seguito indicato come “Disposizioni comuni domanda di pagamento”);
- Dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/11/2025, recante approvazione del bando attuativo dell'intervento SRD09;
- Comunicazione PEC del 30/01/2026 da parte dell'Autorità di Gestione ad oggetto “CSR 2023/2027 – CSR 2023/2027 – Intervento SRG06 “LEADER - attuazione Strategie di Sviluppo Locale” – Nulla osta alla pubblicazione del bando SRD09 “Investimenti non produttivi nelle aree rurali”.

2. SEZIONE GENERALE COMUNE AD ENTRAMBE LE LINEE

2.1 Localizzazione delle operazioni di investimento

Ai fini dell'ammissibilità al contributo le operazioni proposte devono essere localizzate nell'area eligibile del GAL Leader Siena e rispondere a quanto previsto nei paragrafi “*Localizzazione degli investimenti materiali*” e “*Localizzazione degli investimenti immateriali*” del documento “Disposizioni Comuni”.

In particolare il soggetto richiedente deve avere **la sede operativa (unità locale)** oggetto dell'investimento, nell'area eligibile del GAL Leader Siena, ossia nel territorio dei seguenti comuni: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda.

2.2 Richiedenti/Beneficiari

Così come indicato nella scheda dell'intervento SRD09 del PSP e della Strategia di Sviluppo Locale del GAL, sono ammessi a presentare domanda di sostegno e a beneficiare del contributo eventualmente concesso i seguenti soggetti:

- **Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata** (Rif. Linea A)
- **Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i.** (Rif. Linea B), in possesso dei seguenti requisiti:
 - non avere scopo di lucro
 - compatibilità dello scopo sociale dei soggetti con le attività da realizzare
 - essere operanti sul territorio del GAL.
 - Essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Sono escluse le fondazioni bancarie, i partiti politici e le organizzazioni sindacali

- **Partenariati tra soggetti pubblici** (Rif. Linea A)
- **Cooperative sociali**, ai sensi della L. n. 381/1991 e del D. Lgs. n. 112/2017 (Rif. Linea B), nel rispetto dei limiti dimensionali previsti per le PMI ai sensi dell'Allegato 1 del Reg. (UE) n. 2022/2472.

2.3 Dotazione finanziaria



La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del presente bando, su entrambe le linee, è fissata in Euro 1.100.000,00 per l'intero periodo di validità della SSL 2023/2027, salvo ulteriori integrazioni disposte dal Consiglio di Amministrazione del GAL Leader Siena.

La dotazione finanziaria complessiva è ripartita tra le due Linee di intervento come segue:

- **Linea A:** Euro 950.000,00 destinati a domande di sostegno presentate da Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata e partenariati tra soggetti pubblici.
- **Linea B:** Euro 150.000,00 destinati a domande di sostegno presentate da Fondazioni e Associazioni non a scopo di lucro e Cooperative sociali;

Le risorse non assegnate su una Linea verranno riutilizzate nell'altra, fino al pieno utilizzo delle stesse. Eventuali economie verranno utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie, fino ad esaurimento delle risorse.

2.4 Intensità del contributo

L'intensità del contributo varia secondo il soggetto che attua l'investimento. In particolare:

- Investimenti realizzati da Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata (Rif. Linea A), il contributo è concesso fino al **100%** dell'investimento ammissibile;
- Investimenti realizzati da Partenariati tra soggetti pubblici (Rif. Linea A), il contributo è concesso fino al **100%** dell'investimento ammissibile;
- Investimenti realizzati da Fondazioni e Associazioni non a scopo di lucro, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i. (Rif. Linea B), il contributo è concesso fino **all'80%** dell'investimento ammissibile;
- Investimenti realizzati da Cooperative sociali, ai sensi della L. n. 381/1991 e del D. Lgs. n. 112/2017 (Rif. Linea B), il contributo è concesso fino **all'80%** dell'investimento ammissibile.

2.5 Massimali e minimali

Per entrambe le linee e di conseguenza per tutti i soggetti richiedenti previsti al par. 2.2 del presente bando, è ammissibile la spesa pubblica massima di 150.000,00 Euro.

Per entrambe le linee non sono eleggibili a contributo operazioni di investimento per le quali la spesa pubblica ammissibile (richiesta/concessa) per ciascuna domanda di sostegno sia inferiore a 50.000,00 Euro.

La domanda di sostegno è esclusa dal finanziamento qualora la spesa minima ammissibile, richiesta o determinata in istruttoria di ammissibilità, scenda al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda in cui la spesa ammissibile, richiesta o determinata in sede di istruttoria di saldo, scende al di sotto di tale importo minimo, purché gli obiettivi previsti dal progetto iniziale siano comunque raggiunti.

2.6 Possesso di UTE/UPS

Sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di UTE/UPS, in possesso del richiedente il quale, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve dichiarare di essere consapevole delle presenti disposizioni e limitazioni. Quando gli investimenti riguardano beni immobili il possesso delle particelle condotte dal beneficiario può essere dimostrato sulla base di uno dei seguenti titoli:

- Proprietà,
- Usufrutto,
- Affitto,
- Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione,
- Usi civici,
- Conferimento dei beni in società e consorzi (così come previsto dal codice civile) finalizzato alla formazione del capitale sociale.

In nessun caso è ammesso il possesso a titolo di comodato.



Nel caso di fabbricati/strutture ove sia collocato l'investimento, il possesso del bene immobile può essere dimostrato anche con il contratto di leasing finanziario alle seguenti condizioni:

- a) il contratto deve avere una durata tale da assicurare la disponibilità giuridica del bene per il periodo necessario alla realizzazione dell'intervento e per i successivi 5 anni dal pagamento finale;
- b) è inoltre richiesta, in sede di presentazione della domanda, un'espressa autorizzazione, da parte della Società di leasing, ad eseguire i miglioramenti sui beni oggetto d'intervento.

Nel caso di investimenti in opere di pubblica utilità effettuati da Enti pubblici o di loro competenza ai sensi delle norme vigenti, non è richiesto il possesso dei beni immobili su cui ricadono gli investimenti ma solo l'impegno alla loro manutenzione per tutto il periodo di realizzazione dell'investimento.

I titoli a dimostrazione del possesso se non hanno la forma dell'atto pubblico devono essere registrati nei pubblici registri.

Fermo restando che i beni immobili collegati agli investimenti e delle altre particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità, **devono essere presenti nel fascicolo aziendale fin dalla presentazione della domanda di sostegno**, la verifica della corrispondenza dei titoli di possesso a quanto sopra riportato deve essere effettuata prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo a questo momento e non alla domanda di sostegno) e prima della liquidazione del saldo dei contributi.

Le eventuali modifiche apportate alle Unità locali sono disciplinate dal successivo paragrafo 'Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici'.

2.7 Regime di aiuto

Per quanto riguarda gli interventi attuati da **Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata e da Partenariati tra soggetti pubblici (Rif. Linea A)**, il presente contributo non costituisce Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), poiché il beneficiario non è qualificabile come impresa, ai sensi della giurisprudenza e della prassi comunitaria, in quanto l'attività esercitata non ha carattere economico né incide sugli scambi tra Stati membri.

Il contributo è erogato per l'esercizio di funzioni pubbliche essenziali proprie dell'Ente di natura amministrativa e istituzionale, nell'ambito delle competenze attribuite ex articolo 118 della Costituzione, e non configura vantaggio economico selettivo in favore di soggetti operanti sul mercato; non è pertanto soggetto alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, in conformità all'articolo 107 TFUE, alla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), nonché alle indicazioni del Manuale sugli aiuti di Stato della Commissione Europea.

Per quanto riguarda gli interventi attuati da **Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i. e Cooperative sociali ai sensi della L. n. 381/1991 e del D. Lgs. n. 112/2017 (Rif. Linea B)** il contributo pubblico è concesso nel rispetto del regime de minimis di cui al Reg. (UE) 2023/2831.

Ai sensi dell'art. 3, par. 2 del Reg. (UE) n. 2023/2831 del 13/12/2023, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad **un'impresa unica** non potrà essere superiore ad Euro 300.000,00 nell'arco di tre anni.

L'osservanza delle disposizioni sugli aiuti di Stato è un obbligo derivante dalla normativa unionale in materia di concorrenza e pertanto comporta, in caso di non osservanza, l'illegalità del contributo.

2.8 Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

Per tutti gli investimenti previsti dal CSR 2023-2027 della Regione Toscana il beneficiario deve assicurare la stabilità dell'operazione dell'investimento oggetto di contributo per un periodo non inferiore a 5 anni successivi alla liquidazione del saldo finale.

Pertanto in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere verificata la tipologia e la durata del titolo di possesso del bene oggetto dell'investimento o del bene che giustifica l'investimento (es: acquisto



macchine, ecc.), pena la non ammissibilità della domanda di pagamento e di conseguenza la decadenza del contributo.

Gli elementi che indicano la stabilità dell'operazione riferita alla conduzione/possesso del bene oggetto dell'investimento ovvero che garantiscono la stabilità delle caratteristiche produttive aziendali (soggetto beneficiario) in coerenza al progetto finanziato, sono definiti nel bando ed indicati nella domanda di sostegno.

Qualora in fase di verifica vengano accertate durante il periodo di impegno una delle seguenti condizioni:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito al beneficiario;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati.

Il beneficiario deve garantire per tutto il periodo dell'impegno:

- la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post così come indicato nell'atto di assegnazione o vigenti in fase di presentazione della domanda di saldo;
- quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ricezione sul sistema ARTEA della domanda di pagamento del saldo, tutta la documentazione relativa al progetto;
- consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli altri Organismi competenti;
- restituire all'Organismo Pagatore (ARTEA) gli eventuali fondi indebitamente percepiti;
- comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno ex post e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione al GAL che ha emesso l'atto di assegnazione. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (p.e. dei criteri di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata).

La sostituzione esclusivamente in autofinanziamento di beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti può essere ammessa previa acquisizione del parere positivo del GAL esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;
- esigenze di tutela e/o miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello comunitario e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e macchinari con altri che consentano un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno.

Ai sensi dell'art. 59, del Reg. (UE) n. 2116/2021 nel caso ricorrano condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario conserva il diritto all'aiuto.

Le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali sono definite dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 2116/2021.



2.9 Disposizioni in materia di pubblicità

Gli obblighi dei beneficiari in materia di pubblicità sono disciplinati dall'art. 6 e dall'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione, punto 2) "*Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR*".

I beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR devono dare pubblicità al sostegno finanziario ricevuto dal Piano strategico della PAC, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione nel modo seguente:

- A. fornendo sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- B. apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg. Ue 2022/129;
- C. esporre presso il luogo dell'operazione mezzi specifici per mettere in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione -targhe informative, cartelloni permanenti, display elettronici, poster ecc.

Per facilitare i beneficiari nell'assolvimento degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalla normativa europea, l'ADGR ha provveduto a fornire apposite Linee guida regionali, approvate con DGR n.392 dell'8 aprile 2024 e pubblicate sul sito web del GAL Leader Siena.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Investimenti finanziabili

Premettendo che gli investimenti di seguito previsti sono conformi a quanto indicato nel paragrafo "Finalità e descrizione generale" della scheda dell'intervento SRD09 del PSP e della SSL, ai quali si rimanda, ai sensi del presente Bando sono ammissibili a finanziamento le seguenti Azioni:

AZIONE A: Investimenti finalizzati alla creazione o al rafforzamento di Centri multifunzionali per l'erogazione di servizi nelle aree rurali (a titolo esemplificativo: progetti di invecchiamento attivo, centri medici, centri prelievi, telemedicina, sedi per l'erogazione di servizi sociali, centri giovani, Strutture per attività educativa per bambini al di fuori dell'attività scolastica, centri ludici per bambini portatori di handicap, ecc.);

AZIONE B: Investimenti finalizzati ad attività culturali e ricreative che possano divenire punti di ritrovo per diversi target della cittadinanza (a titolo esemplificativo auditorium, anfiteatri all'aperto, spazi polifunzionali);

AZIONE C: Investimenti in spazi in grado di offrire servizi ad hoc, come ad esempio aree di co-working e co-study, spazi per noleggio attrezzature per la fruizione del territorio, realizzazione di spazi comuni per la gestione di prenotazioni on-line, portinerie e aree adibite a spazi comuni per alberghi diffusi.

Per le Azioni sopra indicate sono previste le seguenti **tipologie di spesa**:

➤ **Investimenti Materiali**

- **Fabbricati ed opere murarie** (Costruzione di beni immobili, Miglioramento di beni immobili, Riqualificazione spazi pubblici, Opere edili di recupero, di ristrutturazione e di riqualificazione di immobili e Interventi per la sicurezza, l'agibilità, l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche);
- **Macchine, attrezzature ed impianti, arredi e dotazioni** (Acquisto di nuove attrezzature, Aree giochi per bambini situati in parchi pubblici, Acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi e attrezzature funzionali agli interventi realizzati, compreso hardware). In questa categoria potranno essere sostenuti anche **acquisti di veicoli collettivi** per investimenti realizzati **esclusivamente** nell'ambito delle Azioni A e B.



- I veicoli ammessi a finanziamento dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - Non essere veicoli adibiti al servizio di linea o trasporto scolastico;
 - Avere una capienza massima di 9 posti compreso quello del conducente;
 - Essere attrezzati anche per il trasporto di utenti con disabilità motorie (es. trasporto di carrozzine);
 - Essere utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento delle attività descritte nella relazione allegata alla domanda presentata, per tutta la durata del vincolo;
 - Non è ammissibile l'acquisto di veicoli usati;
 - Il costo ammissibile sarà pari all'acquisto del mezzo e dell'eventuale allestimento dedicato al servizio da svolgere. In nessun caso saranno ammissibili altri oneri quali costi di immatricolazione, IPT, bolli, ecc.;

In nessun caso è ammesso l'acquisto di veicoli nell'ambito dell'Azione C "Investimenti in spazi in grado di offrire servizi ad hoc, come ad esempio aree di co-working e co-study, spazi per noleggio attrezzature per la fruizione del territorio, realizzazione di spazi comuni per la gestione di prenotazioni on-line, portinerie e aree adibite a spazi comuni per alberghi diffusi".

➤ **Dotazioni informatiche (Acquisto di nuove attrezzature);**

Sono ammessi unicamente investimenti ricadenti nel territorio del GAL Leader Siena.

I beni materiali realizzati o acquisiti devono essere localizzati o riconducibili all'Unità produttiva a cui è stata associata la domanda di sostegno.

In tal senso, i beni immobili devono essere ubicati nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale nel territorio cui si riferisce l'intervento.

➤ **Investimenti Immateriali**

- Software
- Siti web

Sono ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti realizzati nell'unità produttiva o nell'unità locale, a seconda del caso di specie, individuata nella domanda.

➤ **Spese generali**

Le spese generali comprendono i costi generali collegati alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità e quant'altro indicato nelle Disposizioni comuni domande di pagamento di Artea.

Comprendono inoltre le **spese propedeutiche**, intese come spese generali connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità, che possono essere avviate prima della presentazione della domanda di sostegno entro un termine non superiore a 24 mesi.

Le spese generali sono ammissibili nel **limite massimo del 10%**, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali per l'esecuzione degli investimenti finanziabili.

- Sono escluse le spese generali collegate agli investimenti immateriali ed alle attività obbligatorie di informazione e pubblicità.
- Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

➤ **Spese per Informazione e pubblicità**

Le spese relative agli obblighi di pubblicità sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti finanziabili. Gli obblighi sono definiti al paragrafo 2.9 del presente bando.

Anche per gli investimenti immateriali, spese generali e spese per informazione e pubblicità, al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo



all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate **tre differenti offerte**.

Le tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi previsti.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, è necessario, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della suddetta relazione. In tal caso, per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate da Amministrazioni Pubbliche per attività analoghe.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.

3.2 Investimenti/spese non ammissibili

Non sono ammissibili, oltre alle tipologie di investimento non espressamente contemplate nel bando, le seguenti categorie di spesa:

- a. acquisto di diritti di produzione agricola e acquisto di diritti all'aiuto;
- b. acquisto di beni immobili e terreni;
- c. acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto;
- d. interessi passivi;
- e. investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;
- f. investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;
- g. spese di manutenzione ordinaria e straordinaria¹, di esercizio e funzionamento;
- h. spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento nel CSR 2023- 2027;
- i. spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- j. l'acquisto di beni, merci, prodotti, macchinari e materiale:
 - usato;
 - gravati da vincoli, ipoteche, diritti;

¹ Non sono considerate come spese di manutenzione ordinaria o straordinaria (e quindi possono essere ammissibili), le tipologie di intervento configurabili come miglioramenti fondiari (ad esempio muretti a secco, viabilità etc.), che riguardano:

- la realizzazione ex novo di una parte di un'opera, comprese quelle realizzate in continuità con un'opera esistente;
- l'introduzione di un elemento nuovo che non era già presente nell'opera, volto a migliorarne le caratteristiche o a renderla funzionale alle modifiche del contesto in cui è inserita (ad esempio adeguamento delle sistemazioni idrauliche all'incremento dell'intensità delle piogge);
- l'introduzione di nuove funzionalità o usi;
- il miglioramento in modo sostanziale della funzionalità (ad esempio la realizzazione delle opere di regimazione delle acque o di altre opere murarie).

Al contrario dei suddetti interventi, che sono configurabili come miglioramenti fondiari, si considerano, invece, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria tutti gli interventi finalizzati al semplice ripristino della funzionalità di opere esistenti (esempio imbrecciatura, recupero del sistema di regimazione delle acque etc.) ovvero quando siano realizzati al di fuori di un progetto più complesso che abbia le finalità di cui al capoverso precedente.



- k. gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi, abitazioni;
- l. l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve;
- m. l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo, non rientranti nelle condizioni previste al par. 3.1 del presente bando;
- n. lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto, ovvero riferiti ad unità produttive diverse da quella indicata in domanda di sostegno;
- o. l'acquisto di mobili, attrezzature per arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento non rientranti nelle condizioni previste al par. 3.1 del presente bando;
- p. spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- q. le spese generali relative agli investimenti immateriali;
- r. gli onorari professionali per i quali non sia documentato in una specifica relazione a firma del professionista, l'oggetto della prestazione;
- s. i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili i costi per un importo pari al costo del materiale ordinario;
- t. costi del personale dipendente;
- u. spese per noleggi;
- v. impianti finalizzati alla generazione di energia da fonti rinnovabili con potenza superiore a 1MW.

Inoltre non sono ammesse le spese relative ai lavori, servizi e forniture erogati da:

1. Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
2. Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
3. Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria.

Le esclusioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui tra i soggetti interessati (Beneficiario e Fornitore) siano vigenti finalità mutualistiche indicate dagli articoli n. 2513 e 2515 del CODICE CIVILE e segnalate nello statuto societario della Società Cooperativa.

Per ulteriori chiarimenti sull'ammissibilità di alcuni casi particolari di pagamenti si rinvia a quanto previsto dall'ADDENDUM A, allegato al presente bando.

3.3 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Oltre a quanto indicato nel paragrafo 3 "*Interventi finanziabili e spese ammissibili*" del presente bando si precisa quanto segue.

Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro NON costituisce spesa ammissibile.

L'IRAP NON è considerata spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, NON costituisce spesa ammissibile.

3.4 Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento

Fermo restando il rispetto delle pertinenti disposizioni contenute nei seguenti documenti:

- PSP nella sezione 4.7 "*Elementi comuni dei tipi di interventi di sviluppo rurale*" rispettivamente nei paragrafi 4.7.3 ("*Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale,*



oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale”) sezione 1. “Ammissibilità delle spese al FEASR” e 4.7.1 “Elenco degli investimenti non ammissibili”;

- nelle Disposizioni comuni per gli interventi di investimento materiali e immateriali;
- nelle Disposizioni comuni domande di pagamento di Artea.

Il richiedente deve dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevole che ai fini dell’ammissibilità si applica quanto segue:

- a) le spese effettuate devono essere:
- imputabili ad un’operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’intervento concorre;
 - pertinenti rispetto all’operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’operazione stessa;
 - congrue rispetto all’importo ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione dell’operazione;
 - necessarie per attuare l’operazione oggetto della sovvenzione;

I costi devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza;

b) gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell’Unione e nazionale/regionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;

c) le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;

d) nel caso di acquisti di e attrezzature la presenza della marcatura “CE” ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari;

3.5 Valutazione di congruità e ragionevolezza

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Per dimostrare la ragionevolezza dei costi, in alternativa all’utilizzo dei costi semplificati come metodo privilegiato, si può far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l’adozione di un solo metodo non garantisca un’adeguata valutazione:

- a. confronto tra preventivi;
- b. prezziari o database aggiornati e realistici delle varie categorie di spesa, compresi lavori di impiantistica;
- c. valutazione tecnica indipendente sui costi.

Nel caso in cui il metodo prescelto sia quello del confronto tra preventivi, è necessario presentare almeno 3 preventivi riportanti in dettaglio l’oggetto della fornitura e provenienti via PEC da 3 fornitori diversi o nel caso di fornitore estero è sufficiente l’invio per mail.

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica (All. E) illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso oppure nel caso che sia fatto ricorso al MEPA.

Nel caso di acquisto di beni e attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi o a progetti complessi e/o che necessitano di adattamenti specialistici, quando non sia possibile il confronto fra diverse offerte, la relazione deve essere sempre corredata da una dettagliata analisi tecnico/economica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

Per la realizzazione di opere e/o l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari, è necessario presentare



una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto o di una relazione esplicativa qualora si è fatto ricorso ad analisi e comparazione di informazioni e dati pubblici per l'acquisizione di servizi similari (analisi di mercato o dati storici) oppure nel caso ci sia un regime di vendita monopolistica.

Ai fini del presente Bando deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa, il *"Prezzario dei Lavori della Toscana – anno 2025"* consultabile al seguente indirizzo <http://prezzariolpp.regione.toscana.it/> (di seguito *"Prezzario dei Lavori della Toscana"*), in abbinamento a quanto previsto nei documenti attuativi regionali, per la fornitura di materiali (esempio piante, pali etc. reperibili nelle sezioni *"attrezzature"* o *"prodotti"*) e per le spese non presenti nel prezzario.

3.6 Cumulabilità

In base a quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2 del PSP, e al paragrafo *"Requisiti di accesso generali"* del documento *"Disposizioni comuni"*, il richiedente non deve aver ottenuto/non deve ottenere altri finanziamenti sulle stesse spese ammissibili tali da rendere:

- a) la percentuale cumulata di contribuzione superiore alla percentuale massima di contribuzione definita dal regolamento UE 2021/2115 per ogni singolo intervento del PSP/CSR;
- b) l'importo totale cumulato dei contributi concessi superiore al 100% delle spese sostenute, nei casi in cui non sia definita una percentuale massima di contribuzione.

In ogni caso non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un contributo da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Il richiedente, al fine di evitare il doppio finanziamento, dovrà dichiarare di aver richiesto o meno per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente intervento il finanziamento con *"altre fonti di aiuto"*, nonché di aver percepito o meno sul medesimo intervento ulteriori contributi.

3.7 Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono essere compatibili con le *'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale'* di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e ss.mm. ii e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008 e ss.mm.ii.

Qualora gli investimenti siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e ss.mm.ii. e LR 30/2015 e ss.mm.ii., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

4. CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di sostegno sono inserite nell'Elenco di cui al successivo paragrafo 6.3 *"Elenchi domande pervenute ricevibili"* in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità scelte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. Le domande di aiuto con un punteggio totale **al di sotto di 6 punti** saranno escluse dal contributo.

<u>CRITERI DI SELEZIONE</u>	
Principio	Punti
Principio I - LOCALIZZAZIONE	



I.A) L'UTE indicata in domanda ricade in paesi e aree rurali con popolazione non superiore a 200 residenti ²	1
I.B) L'UTE indicata in domanda ricade in territori classificati ai sensi della L.R. n.11 del 04/02/2025 "Valorizzazione Toscana diffusa" ³	2
I.C) L'UTE indicata in domanda ricade in territori rientranti nella zonizzazione delle Aree Interne ³	1
I.D) L'UTE indicata in domanda ricade in territori iscritti al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici ⁴	1
Principio II - ACCORDI E COLLABORAZIONI	
II.A) Presenza di protocolli e accordi di collaborazione in essere per la gestione e/o l'utilizzo della struttura oggetto di investimento	1
II.B) Presenza di protocolli e accordi di collaborazioni con soggetti diversi per lo svolgimento di attività integrative e migliorative del servizio	1
Principio III - TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO E/O SERVIZI CREATI	
III.A) La domanda è riferita al completamento di interventi di recupero e/o di riqualificazione su attività già avviate, e riferiti ad investimenti ancora da svolgere, relativamente ad aree ed immobili dismessi ed in disuso da almeno 5 anni per contrastare il degrado urbano e rivitalizzare il territorio	5
III.B.1) La domanda prevede investimenti finalizzati alla creazione o al rafforzamento di Centri multifunzionali per l'erogazione di servizi nelle aree rurali: Progetti per invecchiamento attivo	10
III.B.2) La domanda prevede investimenti finalizzati alla creazione o al rafforzamento di Centri multifunzionali per l'erogazione di servizi nelle aree rurali: Centri medici, centri prelievi, telemedicina, ecc.	10
III.B.3) La domanda prevede investimenti finalizzati alla creazione o al rafforzamento di Centri multifunzionali per l'erogazione di servizi nelle aree rurali: Sedi per l'erogazione di servizi sociali	8
III.B.4) La domanda prevede investimenti finalizzati alla creazione o al rafforzamento di Centri multifunzionali per l'erogazione di servizi nelle aree rurali: Centri giovani	7
III.B.5) La domanda prevede investimenti finalizzati alla creazione o al rafforzamento di Centri multifunzionali per l'erogazione di servizi nelle aree rurali: Attività educativa per bambini al di fuori dell'attività scolastica	7

² Per paesi e aree rurali, assimilabili alla definizione di "case sparse" di ISTAT, si intendono "abitazioni disseminate sul territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato".

³ Legge Regionale n. 11/2025 "Valorizzazione della Toscana diffusa" (BURT n. 10, parte prima, del 10/02/2025) e successiva Delibera del Consiglio C.R.T. N. 10 DEL 12/03/2025, in attuazione della legge regionale stessa, con contestuale aggiornamento dell'elenco dei territori della Toscana diffusa (<https://www.regione.toscana.it/-/i-comuni-della-toscana-diffusa>). Allegato H al presente bando.

⁴ Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19342>. Allegato I al presente bando.



LEADER
Development led by local communities



Cofinanziato dall'Unione europea



Regione Toscana

III.B.6) La domanda prevede investimenti finalizzati alla creazione o al rafforzamento di Centri multifunzionali per l'erogazione di servizi nelle aree rurali: Centri ludici per bambini portatori di handicap	6
III.C) La domanda prevede investimenti finalizzati ad attività culturali e ricreative che possano divenire punti di ritrovo per diversi target della cittadinanza (auditorium, anfiteatri all'aperto, spazi polifunzionali)	3
III.D) La domanda prevede investimenti in spazi in grado di offrire servizi ad hoc, come ad esempio aree di co-working e co-study, spazi per noleggio attrezzature per la fruizione del territorio, spazi comuni per la gestione di prenotazioni on-line, portinerie e aree adibite a spazi comuni per alberghi diffusi	2
Principio IV - LIVELLO DI PROGETTAZIONE	
IV.A) Progetto esecutivo formalmente approvato dall'organo competente	4
Principio V - PARTECIPAZIONE INCONTRI INFORMATIVI DEL GAL	
V.A) Partecipazione agli incontri informativi organizzati dal GAL nell'ambito del Programma di Sviluppo Locale 2023-2027	3

Principio II: I punteggi di cui alle lettere II.A) e II.B) NON sono tra loro cumulabili

Principio III: I punteggi di cui alle lettere III.B.1), III.B.2), III.B.3), III.B.4), III.B.5) e III.B.6) NON sono tra loro cumulabili

Principio III: I punteggi di cui alle lettere III.C) e III.D) NON sono tra loro cumulabili

Punteggio massimo ammesso: **31 punti**

Punteggio minimo ammesso: **6 punti**

A parità di punteggio le domande sono ordinate secondo il minore contributo indicato in domanda di sostegno e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno e posseduti e verificati prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo (tranne il principio I).

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di sostegno viene ricollocata nell'Elenco di cui al successivo par. 6.3 "Elenchi domande pervenute ricevibili".

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio quest'ultimo si posiziona entro quelli finanziabili.

Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

5. DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

5.1 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività



Secondo quanto previsto al paragrafo “Effetto incentivante” delle “Disposizioni comuni” e al paragrafo 9.1 “Periodo di eleggibilità della spesa” delle “Disposizioni comuni domande di pagamento”, un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che “l’avvio dei lavori del progetto o dell’attività” e delle relative spese abbiano inizio **dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno** e si concluda entro i termini indicati nell’atto di assegnazione e comunque non oltre la presentazione della domanda di pagamento, fatte salve le eccezioni stabilite dalla Sezione 4.7.3 del PSR.

Pertanto, **sono ammissibili** al contributo solo:

- 1) le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno, ad eccezione delle spese generali effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità;
- 2) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell’operazione, stabilita nell’atto di assegnazione e in linea con quanto altro indicato nelle Disposizioni comuni domande di pagamento.

5.1.1. Periodo di eleggibilità della spesa

Una spesa è ammissibile se la data del documento di spesa e la data del relativo pagamento, questa ultima intesa come data di bonifico eseguito, sono ricomprese tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno ed il termine ultimo per la conclusione dell’operazione indicata nell’atto di assegnazione **e comunque non oltre la presentazione della domanda di pagamento**

Quanto riportato nei punti precedenti, non si applica alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell’intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità.

L’inizio/avvio delle attività è così dimostrato:

a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l’impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della “Comunicazione di inizio lavori”, così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:

- alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
- alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
- alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);

b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l’inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di sostegno. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

c) nel caso di investimenti eseguibili come attività edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;

d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;

e) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l’acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto;

f) Per i soggetti di diritto pubblico l’avvio dei lavori corrisponde alla data di consegna dei lavori o del servizio o, nel caso di forniture, alla data dell’ordine di fornitura;



5.2 Proroga dei termini avvio lavori

Nel caso in cui il beneficiario, per cause non dipendenti dalla propria volontà, non possa procedere all'avvio dei lavori nei termini prescritti, può richiedere una proroga del termine per l'avvio dei lavori. La richiesta di proroga deve contenere almeno:

- una relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause del dilazionarsi dell'avvio dei lavori e delle spese;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga.

Il GAL Leader Siena valuta la richiesta e la concessione di una proroga per un massimo di 180 giorni limitatamente al periodo necessario a ripristinare le condizioni per la corretta attuazione dell'intervento.

- In caso di esito positivo dell'istruttoria il GAL determina la nuova scadenza per l'avvio dei lavori e provvede alla registrazione sul sistema ARTEA. Il provvedimento di autorizzazione della proroga viene trasmesso con PEC al beneficiario e modifica automaticamente ed unilateralmente l'atto per l'assegnazione dei contributi.
- In caso di esito negativo il GAL riconferma il termine previsto nell'atto per l'assegnazione dei contributi e comunica con PEC al beneficiario, la non accettazione.

Il GAL comunica al beneficiario la risposta alla richiesta di proroga entro il termine di 10 giorni.

Nel caso in cui il beneficiario ritardi l'avvio dei lavori senza aver chiesto e ottenuto una autorizzazione di proroga sarà applicata una sanzione come disciplinato dall'OP ARTEA.

5.3 Termine finale

I lavori e le spese (quietanzate) dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo indicato nell'Atto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni. In ogni caso, il termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo non dovrà superare la data del 31.12.2027 fatta salva diversa decisione della Giunta Regionale su proposta dell'ADG.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate con specifico Decreto di Artea che disciplina anche la partecipazione al procedimento amministrativo. Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

6.1 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno

Al fine della richiesta del contributo previsto dal presente Bando, il richiedente può presentare la domanda di sostegno a decorrere **dal 12/02/2026 ed entro le ore 13.00 del 31/03/2026**.

Le domande di sostegno ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite nel presente Bando e da ARTEA.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Il richiedente dichiara in DUA di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.



Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva principale, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Ogni categoria di richiedente può presentare una sola domanda di sostegno, anche nel caso di domanda presentata da un partenariato tra soggetti pubblici.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto dal decreto ARTEA n. 70 del 30/6/2016 e s.m.i. avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)".

6.2 Fascicolo aziendale elettronico

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, contenente almeno gli elementi indicati nel documento "Disposizioni comuni per gli interventi di investimento materiali e immateriali".

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno, comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo, fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dal Gal nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione.

6.3. Elenchi domande pervenute ricevibili

ARTEA, entro 15 giorni dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande rende disponibile al GAL l'elenco delle domande ricevibili pervenute, ordinate secondo i punteggi dichiarati in base ai criteri di selezione e recanti la spesa e il contributo richiesto.

Successivamente all'invio della graduatoria provvisoria da parte di ARTEA verranno redatte due graduatorie così articolate:

- **Graduatoria Linea A: domande di sostegno presentate da Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata e partenariati tra soggetti pubblici, fino all'esaurimento della dotazione pari ad Euro 950.000,00;**
- **Graduatoria Linea B: domande di sostegno presentate da Fondazioni e Associazioni non a scopo di lucro e Cooperative sociali fino all'esaurimento della dotazione pari ad Euro 150.000,00.**

L'elenco contiene almeno:

- la denominazione del richiedente;
- Il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il numero della domanda di sostegno (DUA);
- il CUP ARTEA;
- il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno;
- ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;
- l'investimento complessivo previsto;
- il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
- il contributo richiesto cumulato,
- l'UTE di riferimento;

6.4 Approvazione dell'elenco delle domande ricevibili

Il GAL Leader Siena, entro 20 giorni dal momento in cui l'Elenco delle domande di sostegno ricevibili è reso disponibile da ARTEA, prende atto del suddetto elenco e lo approva con Delibera del Consiglio di Amministrazione, depurandolo dai dati personali ivi contenuti (denominazione del richiedente, CUAA).

La Delibera del C.d.A. di presa d'atto dell'elenco e l'elenco delle domande di sostegno è pubblicato sul sito del GAL Leader Siena all'indirizzo www.leadersiena.it.



La pubblicazione della Delibera costituisce notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale. Dal momento dell'approvazione della suddetta Delibera possono essere avviate le attività istruttorie delle domande di sostegno che presentano il punteggio più alto e che, secondo l'ordine dell'elenco, hanno richiesto un contributo che, complessivamente, rientra nella dotazione finanziaria messa a bando.

Il GAL Leader Siena procede alla istruttoria delle domande relativamente alla ammissibilità, alla verifica e determinazione dei punteggi, alla ammissibilità e quantificazione delle spese e di ogni altro elemento istruttorio previsto nel bando, inserendo gli esiti delle istruttorie nel sistema informativo di ARTEA.

ARTEA rende conseguentemente e contestualmente disponibile, tramite il proprio Sistema Informativo, l'aggiornamento dell'elenco delle domande finanziabili che possono essere istruite dal Gal, nel limite massimo delle risorse disponibili assegnate al bando anche a seguito di eventuali incrementi della dotazione finanziaria. Tale aggiornamento avviene in maniera costante e continuativa ed è finalizzato ad organizzare le attività istruttorie. Pertanto lo stesso non comporta l'adozione di nuovi decreti di modifica dell'elenco delle domande ricevibili.

6.5 Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno

Il GAL Leader Siena, competente per l'istruttoria delle domande di sostegno:

- svolge l'istruttoria della domanda sulla base dei documenti immessi nel sistema ARTEA e di quelli inviati tramite PEC a seguito di richiesta di integrazione;
- verifica la sussistenza dei requisiti di accesso e di selezione e, ove richiesto di cantierabilità;
- entro i termini stabiliti nella tabella di cui al paragrafo 18 "Tempistica e fasi del procedimento" del presente bando e delle Disposizioni comuni effettua le verifiche del caso, attestandone gli esiti mediante:
 - registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;
 - determinazione degli interventi ammessi e degli importi di investimento e di contributo ammessi;
 - registrazione, ove necessario, sul portale RNA dell'importo concesso al beneficiario a titolo di "de minimis" o di aiuti di stato. Nel caso in cui, per gli aiuti in "de minimis", con l'assegnazione in oggetto il beneficiario supera il massimale previsto, l'istruttore competente assegna al beneficiario un contributo pari alla differenza tra gli importi già percepiti e il limite di 300.000,00 euro in tre anni;
 - redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo qualora vi sia stata una visita sul luogo.

Il GAL provvede a:

- individuare le domande ammesse a contributo a seguito di un esito positivo dell'istruttoria;
- individuare le domande di sostegno che sono escluse dal finanziamento a seguito di un esito negativo dell'istruttoria;
- individuare le domande di sostegno che a seguito dell'istruttoria sono da ricollocare in elenco per effetto di una modifica del punteggio dei criteri di selezione;
- approvare formalmente gli esiti dell'istruttoria;
- redigere gli atti per l'assegnazione dei contributi, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- registrare sul sistema ARTEA gli atti emessi per l'assegnazione del sostegno e le eventuali domande respinte, oggetto di rinuncia o non finanziabili, comprese le date degli atti stessi,
- dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario procedere a richieste di integrazione i termini della fase istruttoria sono sospesi.

In tal caso il soggetto competente, nella lettera di richiesta di integrazione, indica un termine perentorio non inferiore a 5 giorni e non superiore a 30 per la presentazione della stessa.

L'individuazione delle domande istruibili, tenuto conto della dotazione finanziaria messa a bando, del contributo massimo assegnabile ad ogni beneficiario previsto dal bando e dell'esito di ogni singola istruttoria con esito positivo, negativo o non finanziabile per ricollocazione, registrate sul sistema ARTEA, è resa disponibile per il Gal, con modalità on line, tramite l'apposito applicativo REDASH che rileva gli esiti istruttori inseriti e che determina la ricollocazione delle domande sulla base di questi e individua le eventuali nuove



domande istruibili sulla base delle risorse che si sono rese disponibili per rinunce, esiti negativi, non finanziabilità. Il GAL procede alle istruttorie delle singole domande, fino all'esaurimento delle risorse, sulla base delle risultanze dell'applicativo REDASH.

Le istruttorie terminano con l'approvazione da parte del GAL Leader Siena degli atti di assegnazione dei contributi per un importo complessivo pari all'importo totale messo a bando e pertanto non risultano ulteriori domande finanziabili.

6.6 Atto di assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria delle domande di sostegno il GAL provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate ammissibili e finanziabili.

L'atto di assegnazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- b) descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- c) importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- d) importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);
- e) quando pertinente, i terreni o gli altri beni immobili oggetto di intervento;
- f) la data di inizio lavori;
- g) importo erogabile a titolo di anticipo e le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- h) l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i) ove opportuno, i termini e la scadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- j) i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
- k) i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- l) il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- m) le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- n) altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- o) gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- p) ove pertinente, una liberatoria dell'amministrazione a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità;
- q) la clausola che prevede che in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario si applicano le riduzioni o la revoca del contributo, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D. Lgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.;
- r) le modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 99 "Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano" del Reg. (UE) n. 2021/2116, in conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, che prevedono che "gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
- s) la clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso, l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- t) gli altri elementi che il presente bando prevede siano inseriti nell'atto di assegnazione.

6.7 Approvazione della graduatoria

La graduatoria delle domande ammesse a contributo, non ammissibili e non finanziabili è formata sulla base degli esiti dell'attività istruttoria svolta dal GAL seguendo l'elenco delle domande ricevibili definito con atto



del C.d.A come descritto nel paragrafo precedente.

Le istruttorie si intendono completate quando sono approvati gli atti di assegnazione dei contributi per un importo complessivo pari all'importo messo a bando.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutti i progetti per intero (caso in cui l'ultimo progetto in elenco prevede un contributo superiore alle disponibilità) si può procedere a finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a coprire con proprie risorse la quota non finanziata.

Dal momento della conclusione delle attività istruttorie per la totale assegnazione delle risorse disponibili, il C.d.A del GAL prende atto degli esiti di tali attività e, con proprio atto, provvede all'approvazione della graduatoria.

L'atto comprenderà due graduatorie così articolate:

- **Graduatoria Linea A: domande di sostegno presentate da Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata e partenariati tra soggetti pubblici, fino all'esaurimento della dotazione pari ad Euro 950.000,00;**
- **Graduatoria Linea B: domande di sostegno presentate da Fondazioni e Associazioni non a scopo di lucro e Cooperative sociali fino all'esaurimento della dotazione pari ad Euro 150.000,00.**

La graduatoria ha natura ricognitiva ed è approvata dal C.d.A del GAL successivamente agli atti di assegnazione emessi, nel rispetto della tempistica indicata nel paragrafo "*Tempistica e fasi del procedimento*" del documento "Disposizioni Comuni" e del presente bando, al fine di garantire informazione e trasparenza circa l'utilizzo delle risorse pubbliche e le attività svolte.

La graduatoria indica, in appositi allegati:

- a. le domande ammesse a contributo;
- b. le domande non ammissibili;
- c. le domande non finanziabili per carenza di risorse.

La graduatoria contiene, per ciascun progetto, almeno le seguenti informazioni:

- a. domande ammesse a contributo
 - denominazione del beneficiario;
 - il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
 - il CUP ARTEA;
 - il numero della domanda di sostegno (DUA);
 - il punteggio riconosciuto sulla base dei criteri di selezione;
 - l'investimento complessivo previsto;
 - l'investimento complessivo ammesso;
 - il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
 - il contributo assegnato;
 - l'UTE di riferimento.
- b. domande non ammissibili
 - il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
 - il CUP ARTEA;
 - il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUAA;
 - il riferimento alla Delibera con cui è stato approvato l'esito istruttorio di inammissibilità.
- c. domande non finanziabili per carenza di risorse
 - il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
 - il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUAA;
 - il CUP ARTEA;
 - il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno;
 - ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;



- l'investimento complessivo previsto;
- il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
- l'UTE di riferimento;

L'atto di approvazione della graduatoria da parte del C.d.A del GAL e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne è data evidenza sul sito del GAL Leader Siena nell'apposita sezione graduatorie del CSR 2023-2027.

Le domande ammesse a contributo (lettera a) restano pubblicate per anni 5 ai sensi del D. Lgs. 33/2013 all'art. 8, comma 3).

Qualora nelle domande appartenenti alla graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse sullo stesso bando (se presenti), seguendo l'ordine della graduatoria.

Fino all'approvazione di un nuovo bando, il GAL quindi, in caso di disponibilità finanziarie procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti per lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di sostegno potenzialmente finanziabili.

Nel caso in cui, successivamente all'approvazione della graduatoria, il C.d.A del GAL disponga lo stanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento delle domande inserite tra le domande non finanziabili per carenza di risorse con conseguente modifica del bando, il GAL provvede alle necessarie attività istruttorie in modo analogo a quanto precedentemente riportato e il C.d.A approva una graduatoria di scorrimento.

In tal caso, al fine di garantire i tempi di pubblicazione dei dati personali previsti per la normativa sulla privacy, la graduatoria delle domande ammesse a contributo è riferita solamente alle nuove domande ammesse.

Gli elenchi delle domande non finanziabili per carenza di risorse cessano di avere validità quando, per lo stesso intervento del PSP, sia stato approvato un nuovo bando.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., il Codice Unico Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Gli enti pubblici che ricevono un verbale istruttorio positivo devono provvedere direttamente all'attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) al progetto e comunicare lo stesso codice al GAL, prima dell'atto di concessione. Per tutti gli altri soggetti, il CUP attribuito al progetto viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione del CIPE, dal GAL e comunicato al beneficiario.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il **codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici come specificato al paragrafo 8.1 "Istruttoria domanda di pagamento a saldo" del presente bando.**

7. RICHIESTA DI ANTICIPO

I beneficiari del contributo agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico concesso.

L'erogazione di un **anticipo a beneficiari privati** è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura del 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo sia successivamente revocato totalmente o parzialmente.

Se il beneficiario è un **Ente Pubblico**, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo deliberante dell'Ente/Autorità con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, della durata di 18 mesi dalla data di scadenza del progetto, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati, gli obiettivi non raggiunti, oppure l'intervento sia oggetto di revoca totale o parziale.



Nel caso in cui il progetto usufruisca di una proroga è necessario adeguare la scadenza della polizza alla nuova scadenza del progetto.

Le richieste di anticipo non sono ricevibili se presentate oltre i 12 mesi successivi la data dell'atto di assegnazione.

L'anticipo deve essere richiesto, in un'unica soluzione, dopo l'inizio delle attività previste dal progetto oggetto di assegnazione

Il richiedente deve riportare nella domanda di anticipo la data di inizio dei lavori e allegare alla stessa i seguenti documenti:

- copia della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa con scadenza almeno 6 mesi dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo (data scadenza progetto previsto nell'atto per l'assegnazione dei contributi, considerate eventuali proroghe). Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non pervenga al Fideiussore da parte di A.R.T.E.A. la comunicazione di svincolo, la garanzia sarà automaticamente prorogata per due semestralità, come previsto dai modelli approvati da ARTEA. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto ed è redatta conformemente al modello approvato da ARTEA. La garanzia fideiussoria firmata digitalmente deve essere inviata ad ARTEA attraverso modalità PEC.

- una dichiarazione a firma del direttore lavori, ove previsto, dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi;

- nel caso di acquisti già effettuati alla data di presentazione della domanda di anticipo, copia del documento di spesa.

Per i procedimenti di importo assegnato superiore alle soglie previste dalla Normativa nazionale relativa all'informazione ANTIMAFIA, il richiedente deve presentare le dichiarazioni antimafia con le modalità operative presenti nella sezione "Dichiarazioni per AMF massiva" dell'anagrafica aziendale di ciascun beneficiario.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo corrisposto, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale e tali interessi saranno calcolati dall'Organismo Pagatore.

7.1 Istruttoria richiesta Di Anticipo

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, il GAL Leader Siena, acquisisce e verifica la dichiarazione di inizio lavori e la garanzia fideiussoria, in merito alla:

- conformità della garanzia;
- scadenza della garanzia;
- coerenza tra importo della garanzia e anticipo corrispondente;
- coerenza e conformità della dichiarazione di inizio lavori;
- verifica inoltre, ove pertinente, la documentazione antimafia.

Il Gal approva, con idoneo provvedimento, gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulla domanda di pagamento ed inserisce la domanda in un elenco di liquidazione e successivamente sottoscrivere digitalmente l'elenco di liquidazione dei contributi spettanti al beneficiario.

Gli estremi del provvedimento di approvazione (numero e data atto) devono essere registrati nel relativo campo dell'elenco di liquidazione.

Per le sole richieste con esito negativo provvede alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario e a ARTEA tramite PEC.

ARTEA, si accerta dell'idoneità dell'Istituto emittente la garanzia fideiussoria, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia e verifica presso la Sede Centrale di tale Istituto la validazione della garanzia fideiussoria.

In caso di validazione negativa, ARTEA provvederà a comunicare tale esito al beneficiario.



8. RICHIESTA DI SALDO

La domanda di pagamento contiene la richiesta di erogazione del pagamento a titolo di saldo.

Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, compresi gli allegati, entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema ARTEA.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al termine ultimo per la presentazione della stessa indicato nell'atto di assegnazione o nell'eventuale proroga relativamente agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nella relativa sezione di rendicontazione dell'operazione, per ciascuna spesa sostenuta, i seguenti elementi:

- Riferimenti del documento di spesa
- Riferimenti del documento di pagamento
- Copia informatica del documento di spesa
- Copia informatica del documento di pagamento.

Tutti i documenti di spesa e i giustificativi di pagamento allegati alla singola voce di spesa rendicontata devono permettere di effettuare agevolmente la verifica delle stesse e la pertinenza con l'operazione realizzata e devono consentirne il controllo.

Le spese, rendicontate con modalità diverse da quelle indicate nei punti precedenti, comportano l'applicazione di una riduzione o di una revoca dell'aiuto calcolato con le modalità che saranno indicate dalle disposizioni nazionali⁵ e regionali in attuazione con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023⁶

Sono ammesse solo le spese sostenute e rendicontate correttamente nella domanda di pagamento e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nei successivi paragrafi.

L'istruttoria della domanda di pagamento si svolge sui documenti di spesa registrati nella domanda di pagamento e nei relativi moduli istruttori.

Nelle more dell'approvazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al Decreto Legislativo n. 42/2023, integrato e corretto dal D. Lgs. 188/2023, le eventuali anomalie rilevate vengono segnalate al soggetto beneficiario con l'indicazione che 'il procedimento comporta l'applicazione di una riduzione o di una revoca dell'aiuto calcolato in attuazione con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e DM n. 93348 del 26.02.2024 e che l'applicazione di tale riduzione sarà effettuata non appena verranno definite le relative disposizioni nazionali e regionali'.

Durante le fasi istruttorie sulla documentazione di rendicontazione, deve essere assicurata da parte del soggetto beneficiario la reperibilità dei documenti in originale oggetto di rendicontazione, oltreché in caso di eventuali controlli successivi.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto indicato dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi e contestuale recupero dell'eventuale anticipazione erogata.

⁵ DM MASAF n. 93348 del 26/02/2024

⁶ 'Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune'



Nel caso della presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, sono riconosciute ai fini istruttori, per la determinazione dell'investimento realizzato, tutte le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento.

La documentazione di rendicontazione deve essere resa disponibile su supporto informatico ed inserita ed inserita in domanda nell'apposita sezione.

Di seguito viene elencata la documentazione **minima** necessaria per la domanda di pagamento del saldo, da prodursi contestualmente alla domanda mediante inserimento nel sistema ARTEA:

1. relazione firmata dal richiedente in cui è riportata una descrizione
 - dell'attuale tipologia, dimensioni ed indirizzo produttivo aziendale, in coerenza con quanto indicato nel fascicolo aziendale elettronico;
 - degli investimenti previsti e realizzati dando evidenza delle eventuali varianti o adattamenti tecnici realizzati;
 - degli obiettivi raggiunti;
2. elaborati grafici (architettonici, strutturali etc..) comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, della relativa cartografia topografica (scala minima 1: 10.000) e catastale;
3. nel caso di lavori a misura, computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità degli eventuali beni e servizi forniti direttamente dal richiedente o dai suoi coadiuvanti; il documento deve evidenziare le eventuali differenze rispetto al computo metrico iniziale, nonché, nel caso di fornitura diretta di beni e servizi, delle modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati, il materiale autoprodotta ed idoneo personale utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
4. ove pertinente, copia della dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori, così come presentata al Comune;
5. ove pertinente, indicazione degli estremi dei permessi (con esclusione del permesso a costruire e della VIA) e/o delle autorizzazioni (incluso lo studio di incidenza di cui al paragrafo "Norme di protezione ambientale" nel Documento "Disposizioni Comuni per gli investimenti materiali e immateriali - Presentazione Istruttoria e Valutazione delle domande di sostegno") necessari alla realizzazione degli interventi (o titolo equivalente nel caso di enti pubblici);
6. ove necessario, comunicazione al Comune di inizio lavori o dichiarazione del tecnico relativa all'effettiva data di inizio lavori;
7. documentazione fotografica⁷ tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;
8. per le opere/interventi che lo richiedono:
 - certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori;
 - certificazione di conformità dell'impiantistica elettrica (se non compreso nel certificato di agibilità);
 - certificazione di conformità dell'impiantistica idrotermosanitaria (se non compreso nel certificato di agibilità);
9. copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi;
10. copia informatiche delle fatture;
 - se elettroniche in formato XML;
 - se cartacee in formato PDF

relative ai lavori, acquisti e servizi inerenti il progetto, corredate dai relativi documenti di pagamento;

⁷ Potrà essere richiesta documentazione geo riferita ovvero precedente alla realizzazione del progetto ove ne ricorrano le necessità istruttorie o le prescrizioni dell'atto di assegnazione e post realizzazione del progetto



11. copia delle certificazioni attestanti che le macchine, le attrezzature, gli impianti produttivi e idrotermosanitari rispondono alle norme CE;
12. eventuale dichiarazione di non recuperabilità dell'IVA ai sensi della normativa nazionale in materia;
13. dichiarazione, che per ciascuna fattura o altro documento contabile avente forza probante equivalente, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;
14. Autodichiarazione sul cumulo: in caso di cumulo del contributo con altri contributi pubblici o agevolazioni, il beneficiario attesta, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000, artt. 46 e 47, attraverso specifica dichiarazione allegata in domanda di pagamento, se sulle voci di costo rendicontate non sono stati richiesti o ottenuti altri contributi pubblici o agevolazioni non cumulabili o per importi eccedenti il limite di cumulabilità, né ha in corso richieste al medesimo titolo, oppure di aver usufruito di altri contributi pubblici o agevolazioni con indicazione dei relativi importi;

Per i procedimenti di importo assegnato superiore alle soglie previste dalla Normativa nazionale relativa all'informazione ANTIMAFIA, il richiedente deve presentare le dichiarazioni antimafia con le modalità operative presenti nella sezione "Dichiarazioni per AMF massiva" dell'anagrafica aziendale di ciascun beneficiario.

Per gli Enti Pubblici, oltre ai documenti sopra riportati devono essere presentati anche:

1. certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal D.L. e confermato dal Responsabile del Procedimento o collaudo ai sensi della normativa sui Lavori Pubblici;
2. relazione sul progetto realizzato, a firma congiunta del direttore dei lavori e del responsabile dei lavori, che evidenzia le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale approvato e che attesti la regolare esecuzione dei lavori, la data di inizio e di fine dei lavori/investimenti (per fine dei lavori/investimenti si intende la data di chiusura dei lavori e dei pagamenti), la data dell'ultimo sopralluogo del direttore dei lavori;
3. documentazione relativa alle procedure di selezione dei fornitori e all'affidamento/esecuzione degli appalti in ottemperanza alle normative vigenti in materia di appalti pubblici, tenuto conto degli obblighi di riservatezza in relazione alle procedure in corso. La documentazione deve anche evidenziare le misure prese al fine di pubblicizzare l'appalto;

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il soggetto competente ne riscontri la necessità.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi.

In tal caso l'istruttore competente nella lettera di richiesta della documentazione indica il termine massimo per la presentazione della stessa.

La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati comporta l'applicazione di una riduzione o di una revoca dell'aiuto calcolato con le modalità che saranno indicate dalle disposizioni nazionali⁸ e regionali in attuazione con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023

8.1 Istruttoria della domanda di pagamento a saldo

La presentazione della domanda di pagamento a saldo attiva la fase di accertamento finale di verifica dell'operazione oggetto del contributo.

In fase di accertamento deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione prodotta, almeno una visita sul luogo, per la verifica delle realizzazioni e/o degli acquisti previsti nella domanda di sostegno e confermati dall'atto per l'assegnazione dei contributi.

⁸ DM MASAF n. 93348 del 26/02/2024



L'Istruttoria della domanda di saldo verifica anche i requisiti di accesso e i criteri di selezione per i quali le Disposizioni comuni sulla Domanda di sostegno o il bando prevedono che siano posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo degli aiuti.

La verifica documentale comprende:

- 1) la valutazione della relazione finale, firmata dal beneficiario, in relazione a quella presentata con la domanda di sostegno;
- 2) la verifica del possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni obbligatorie relative alla destinazione dei beni oggetto del finanziamento;
- 3) la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva dei lavori e/o acquisti;
- 4) la definizione dell'importo complessivo della spesa ammessa e del relativo contributo spettante, nei limiti di quanto assegnato;
- 5) la verifica delle condizioni di accesso, dei criteri di selezione quando previsto, e della coerenza all'attuale indirizzo produttivo e dimensione aziendale;
- 6) Per gli Enti pubblici; la verifica della conformità dell'operazione con la normativa nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare:

- 1) la conformità di quanto realizzato con l'operazione ammessa a contributo;
- 2) l'avvenuta fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi/lavori acquisiti o realizzati;
- 3) la corrispondenza degli investimenti alle spese oggetto della domanda;
- 4) il funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste nella domanda di sostegno;
- 5) la verifica del corretto adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dal paragrafo 'Disposizioni in materia di informazione e pubblicità' del presente bando.

Gli originali delle sole fatture cartacee o degli altri documenti contabili cartacei aventi forza probante equivalente, elencati nella domanda di pagamento, devono essere annullati mediante l'apposizione della data e di un timbro da parte del GAL recante la dicitura:

CSR 2024-2027

Spesa imputata all'intervento n. [CUP ARTEA/CUP CIPE] per euro

sigla dell'istruttore

Su tutte le fatture, esclusi i documenti di spesa relativi alle spese propedeutiche emessi prima della presentazione della domanda di sostegno, deve essere verificata la presenza del CUP CIPE ovvero del CUP ARTEA corrispondente al progetto oggetto di finanziamento.

Le fatture, se prive di CUP CIPE o CUP ARTEA, non saranno considerate ammissibili. Almeno uno dei due CUP deve essere presente. Si dà atto che l'indicazione del CUP CIPE o del CUP ARTEA deve essere riportata preferibilmente nella 'Descrizione' della fattura ovvero nel suo contenuto **PENA LA NON AMMISSIBILITA' DELLA SPESA.**

Il GAL Leader Siena provvede quindi:

- a redigere e sottoscrivere il verbale di sopralluogo, controfirmato dal beneficiario o da un suo rappresentante e allegare copia informatica del documento analogico sottoscritto;
- a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio, registrando tutte le operazioni effettuate nel modulo istruttorio di accertamento finale.

Il Gal approva, con idoneo provvedimento, gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulla domanda di pagamento e inserisce la domanda in un elenco di liquidazione e successivamente sottoscrivere digitalmente



l'elenco di liquidazione dei contributi spettanti al beneficiario. Gli estremi del provvedimento di approvazione (numero e data atto) devono essere registrati nel relativo campo dell'elenco di liquidazione.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio non positivo, il Gal:

- a comunicare al beneficiario tramite PEC le motivazioni, specificando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo entro i quali presentare le proprie osservazioni;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.
- nel caso di esito non positivo, ove pertinente, ad adottare relativo atto di recupero, con le modalità indicate da ARTEA e a registrare la data relativa al primo verbale amministrativo o giudiziario che rilevi l'esistenza, o la potenziale esistenza, di una irregolarità;
- il Gal a conclusione dell'accertamento del debito, dovrà inserire le ulteriori informazioni necessarie negli appositi moduli informatici per consentire ad ARTEA di dare seguito agli adempimenti di propria competenza.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento debbono essere applicate, se del caso, le riduzioni o le revoche dell'aiuto calcolato con le modalità che saranno indicate dalle disposizioni nazionali e regionali in attuazione con quanto disposto dal D.L n. 42 del 17 marzo 2023 e successivo DM n. 93348 del 26/02/2024.

9. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

In conformità con l'articolo 123 del Reg. UE n.2115/2021, è necessario che i beneficiari del contributo "adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative ad una operazione".

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali intestati o cointestati al beneficiario.

Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale sui beni aziendali ex art. 44.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti a un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

1) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. Nel caso in cui dai documenti presentati non si evinca che la transazione è irrevocabile occorre richiedere la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostri l'avvenuta transazione. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:

- il numero proprio di identificazione;
- la data di emissione;



- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
- i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza;
- Codice Unico di progetto - CUP CIPE - ovvero CUP ARTEA

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

2) Carta di credito, carta di debito e/o bancomat. Deve essere intestata direttamente al beneficiario. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento individuato e comunicato dal beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno, salvo successive variazioni che devono essere comunicate. Sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate purché intestata direttamente al beneficiario e purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito.

3) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 e copia della quietanza dell'ente accertante il pagamento (Agenzia delle Entrate, Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente.

Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria che deve essere effettuato entro il termine ultimo indicato nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Tutti i documenti di spesa e i giustificativi di pagamento devono essere riportati come indicato nel paragrafo "Richiesta di saldo", in modo tale che sia possibile effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo tempestivo.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

Si specifica inoltre che le fatture rendicontate devono risultare interamente pagate.

Nel caso in cui una fattura non risultasse interamente pagata non è ammesso a rendicontazione l'importo dell'intero documento di spesa.

Il beneficiario deve assicurare la pronta reperibilità dei documenti di spesa in caso di eventuali controlli.

Il CUP ARTEA/CIPE non è richiesto nel caso di spese propedeutiche sostenute precedentemente la presentazione della domanda di sostegno fatta eccezione per gli Enti Pubblici per i quali è sempre necessario individuare il CUP di riferimento.

10. CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il "Cambio del beneficiario" è determinato da modifiche riguardanti l'azienda o la compagine sociale che comportano variazioni del Codice Unico di identificazione dell'Azienda Agricola (CUAA) registrato nell'anagrafe regionale delle aziende agricole.



Il cambio del beneficiario è disciplinato in maniera diversa a seconda della fase dell'iter procedurale in cui è presentato:

a) nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e l'approvazione del provvedimento di concessione del contributo non sono ammessi cambi di beneficiario, ad esclusione di: casi di cambio derivanti da successione per causa di morte del beneficiario, incapacità professionale di lunga durata del beneficiario opportunamente documentata o in caso di scorrimenti di graduatorie che siano disposti a seguito di incremento della dotazione finanziaria iniziale del bando oggetto di domanda.

b) dopo l'approvazione del provvedimento di concessione del contributo e prima dell'erogazione del contributo a saldo, il cambio di beneficiario è ammesso se il subentrante possiede:

- i requisiti di accesso previsti dal bando;
- un punteggio dei criteri di selezione sufficiente per essere ammissibile al beneficio in base alla graduatoria dei soggetti finanziabili, ad esclusione dei casi di successione ereditaria e di trasformazione societaria ai sensi dell'articolo 2498 del Codice Civile.

c) dopo l'erogazione del contributo a saldo e fino al termine del periodo di impegno ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni il cambio di beneficiario è ammesso se il subentrante possiede i requisiti di accesso previsti dal bando.

In tutti i casi, ad esclusione di quelli di successione ereditaria e di trasformazione societaria ai sensi dell'articolo 2498 del Codice Civile, verrà rideterminata la percentuale di contribuzione spettante.

Il soggetto subentrante deve presentare via PEC la comunicazione di cambio di beneficiario entro i tempi stabiliti dalla tabella "Tempistica e fasi del procedimento" di cui al paragrafo 18 del presente bando. Il ritardo o la mancata presentazione della richiesta comporta l'applicazione di sanzioni (riduzioni o esclusioni), come disciplinate con specifica delibera della Giunta Regionale. Tale comunicazione dovrà essere corredata da:

- a) una specifica relazione che indichi le ragioni del cambio di beneficiario dell'azienda;
- b) dichiarazione da parte del soggetto subentrante di possedere i requisiti di accesso;
- c) documentazione prodotta, quando dovuta, dal soggetto subentrante, relativa ai criteri di selezione;
- d) dichiarazione di accettazione da parte del soggetto subentrante:
 - del nuovo punteggio dei criteri di selezione, quando previsto;
 - del riposizionamento in graduatoria, quando previsto;
 - dell'eventuale nuova percentuale di contribuzione;
 - dell'eventuale riduzione del contributo;
- e) assunzione, da parte del soggetto subentrante, di tutti gli impegni derivanti dalla concessione del contributo come specificati negli atti/contratti di cui alla successiva lettera f);
- f) atti/contratti con i quali è stato formalizzato il cambio di titolarità; in tali atti deve essere previsto espressamente:
 - la descrizione e gli estremi del progetto presentato e approvato (CUP ARTEA/CUP CIPE);
 - la descrizione degli impegni che attraverso il cambio di beneficiario passano dal cedente al subentrante;
 - la descrizione degli eventuali contributi assegnati al cedente e non ancora a lui liquidati;
 - le spese sostenute dal cedente e collegate agli investimenti previsti in domanda;
 - i contributi percepiti dal cedente e collegati agli investimenti previsti in domanda;
 - l'impegno del cedente a rendere disponibile la documentazione relativa alle spese, per consentire al subentrante una corretta rendicontazione in domanda di pagamento;
 - l'impegno del subentrante alla restituzione del contributo maggiorato degli interessi nel caso di riduzione/revoca dello stesso.

Il GAL verifica la documentazione e la sussistenza dei requisiti richiesti ed istruisce l'istanza. In relazione ai punteggi dei criteri di selezione, quando previsto, si procederà ad un ricalcolo. Nei casi in cui il nuovo punteggio risulti essere inferiore a quello derivato dalla domanda iniziale presentata dal soggetto cedente, si procede al riposizionamento della stessa in graduatoria e all'eventuale rivalutazione della sua finanziabilità.



In relazione alla percentuale di contribuzione, si procederà a rivalutare i requisiti e a determinare la percentuale spettante. Nei casi in cui la nuova percentuale di contribuzione risulti essere inferiore a quella derivata dalla domanda iniziale, si procede alla rideterminazione del contributo. Nei casi in cui il punteggio dei criteri di selezione e/o la percentuale di contribuzione risultino superiori a quelli derivati dalla domanda iniziale presentata dal cedente, verranno attribuiti quelli derivati dalla domanda iniziale presentata dal cedente. Nel caso in cui la domanda di cambio del beneficiario intervenga dopo l'erogazione del contributo a saldo, le specifiche modalità di riconoscimento dei contributi percepiti dal soggetto cedente e/o delle spese da lui sostenute, saranno definite dalle disposizioni di ARTEA.

11. VARIANTI IN CORSO D'OPERA ED ADATTAMENTI TECNICI

Non sono ammissibili variazioni sostanziali agli investimenti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di sostegno e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti in particolare:

1. cambio di sede dell'investimento;
2. modifica delle superfici su cui ricadono gli investimenti fatta eccezione per quanto previsto nell'ambito dei successivi adattamenti tecnici;
3. modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più investimenti o attività che possono comportare anche una variazione della spesa tra investimenti/attività superiore al 25% della spesa complessiva del progetto ammesso e riportato nell'atto di assegnazione.

Non sono considerate varianti al progetto originario, bensì adattamenti tecnici:

1. i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene oggetto di modifica e fermo restando l'importo del contributo concesso in sede di istruttoria di ammissibilità;
2. le modifiche alle superfici non direttamente interessate dall'investimento;
3. le modifiche alle superfici direttamente interessate dall'investimento quando si rendono necessari per il completamento dell'opera in coerenza con la localizzazione, l'obiettivo e l'attività programmata;
4. le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più investimenti o attività che possono comportare anche una variazione della spesa tra investimenti/attività pari o inferiore al 25% della spesa ammessa per l'intervento.

Condizioni e periodo di ammissibilità

Nel periodo fra la presentazione della domanda di sostegno e il provvedimento di concessione del contributo non sono ammesse varianti e adattamenti tecnici, tranne che l'eventuale cambio delle superfici non direttamente interessate dagli investimenti. Dopo il provvedimento di concessione del contributo, le varianti devono essere preventivamente richieste e autorizzate. Fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista per le quali la comunicazione deve comunque essere fatta tempestivamente (in ultima istanza può essere fatta in fase di domanda di pagamento finale). Le modifiche che non sono considerate varianti (adattamenti tecnici) possono essere eseguite senza preventiva richiesta ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento finale all'ufficio competente dell'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità.

Altre condizioni

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione. L'entità del contributo oggetto di riduzione costituisce economia che non è riutilizzabile dal beneficiario. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano un aumento della spesa complessiva per intervento, la maggiore spesa resta a carico del beneficiario. Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva autorizzazione, il beneficiario è soggetto ad applicazione di sanzione descritta di seguito. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente. La variante senza preventiva



autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal beneficiario che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento al GAL, che ne valuta l'ammissibilità.

La mancanza o il ritardo della presentazione preventiva della richiesta di variante comporta l'applicazione di sanzioni (riduzioni o esclusioni), come disciplinate con specifica delibera della Giunta regionale.

Per quanto riguarda le operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di diritto pubblico⁹, le modifiche in corso d'opera in caso di opere e di lavori pubblici potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano le circostanze espressamente individuate dall'art. 120, commi 1 e 3, del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.

11.1 Richiesta di variante in corso d'opera

Le richieste di variante in corso d'opera devono essere presentate tramite sistema informativo di ARTEA entro i tempi stabiliti nel paragrafo 18 "*Tempistica e fasi del Procedimento*" del presente bando.

Alla richiesta di variante, il richiedente/beneficiario deve allegare:

- una relazione dettagliata che motiva la richiesta di variante ed i termini previsti per la realizzazione degli stessi;
- indicazione degli investimenti oggetto della variante;
- eventuali documenti necessari per la realizzazione della variante (es. varianti ai documenti edilizi, preventivi, VIA).

Quanto indicato potrà essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il GAL ne riscontri la necessità.

11.2 Istruttoria della variante in corso d'opera

L'istruttoria della variante, da effettuarsi nei termini indicati nella tabella al par. 18 "*Tempistica e fasi del Procedimento*" consiste nella verifica degli elementi tecnici di richiesta/comunicazione.

Nel caso di esito positivo, il GAL provvede:

1. a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo e l'eventuale ricollocazione in graduatoria;
2. ad adottare un provvedimento, relativo agli esiti dell'istruttoria, che modifica i termini del precedente atto per l'assegnazione del contributo;
3. a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta/comunicazione.

Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo dell'investimento, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto, fermo restando che l'importo del contributo non può essere in nessun caso aumentato rispetto a quello assegnato.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo dell'investimento, l'importo del contributo assegnato viene ridotto, nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento previste dall'intervento. In relazione alla percentuale di contribuzione, si procederà a rivalutare i requisiti e a determinare la percentuale spettante.

Nei casi in cui la nuova percentuale di contribuzione risulti essere inferiore a quella derivata dalla domanda iniziale, si procede alla rideterminazione del contributo.

Il provvedimento di autorizzazione della variante viene trasmesso con PEC al beneficiario. Il provvedimento di autorizzazione delle varianti modifica automaticamente l'atto per l'assegnazione del contributo.

12. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDI DI PAGAMENTO A SALDO

Il termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo è stabilito nell'atto di concessione.

Per i progetti per i quali è stato dato l'avvio dei lavori o dell'attività, è possibile concedere una o più proroghe del termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo previsto nell'atto per l'assegnazione dei

⁹ Al Responsabile Unico del Procedimento, con assunzione di responsabilità per tale accertamento, è demandata la verifica della ricorrenza delle cause, delle condizioni e dei presupposti di cui al citato art. 120 D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Per il finanziamento delle modifiche sarà possibile attingere ai fondi accantonati nella voce imprevisti del quadro economico rideterminato, che non potrà superare il 10% dell'importo dei lavori appaltati. (DA VERIFICARE CON PARAGRAFO SPESE AMMISSIBILI)



contributi per la presentazione della domanda di pagamento; tale proroga può arrivare a 180 giorni complessivi e viene concessa a modifica dell'atto per l'assegnazione dei contributi già emanato dal GAL.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, nel termine della proroga già concessa non fosse possibile concludere i lavori già avviati e realizzati per almeno il 50% della spesa del progetto ammesso a contributo, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un ulteriore periodo di proroga. Il termine massimo della proroga concedibile è stabilito in ulteriori 180 giorni.

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico sottoposto a vincoli di spesa derivanti dall'applicazione nazionale del così detto Patto di stabilità e crescita (PSC) disciplinato dalla normativa dell'Unione Europea oppure sia sottoposto comunque a vincoli di bilancio o a problematiche inerente la gestione dell'appalto pubblico, la proroga del termine di cui sopra può essere concessa anche oltre i termini sopra stabiliti, per il periodo strettamente necessario ad effettuare i pagamenti nei tempi consentiti dal vincolo suddetto, tenuto conto dei tempi tecnici legati alla realizzazione del progetto e dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+2).

Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti per la programmazione FEASR 2023-27, in ogni caso, il termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo non deve essere fissato, negli atti di concessione, oltre il 31.12.2027 fatta salva diversa decisione della Giunta Regionale su proposta dell'ADGR.

Le richieste di proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo devono essere presentate tramite sistema informativo di ARTEA entro i tempi stabiliti dalla tabella al paragrafo 18 "Tempistica e fasi del Procedimento" del bando, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Alla richiesta di proroga devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause del dilazionarsi dei lavori e delle spese;
- documentazione per la dimostrazione dell'effettivo avvio dei lavori o dell'attività;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione dei lavori e alla rendicontazione delle relative spese entro la nuova scadenza e l'impegno a prorogare la polizza fideiussoria per assicurare il periodo di copertura in caso di accoglimento della richiesta. L'impegno a prorogare la polizza fideiussoria non si rende necessario nel caso in cui la scadenza della fidejussione inizialmente definita, assicuri la copertura della nuova scadenza individuata a seguito di concessione di proroga.

Il GAL Leader Siena:

- Se l'istruttoria di richiesta di proroga, verificata la documentazione e le motivazioni del dilazionarsi dei lavori e delle spese è favorevole, determina la nuova scadenza per la presentazione della domanda di pagamento e provvede alla registrazione sul sistema ARTEA. Il provvedimento di autorizzazione della proroga viene trasmesso con PEC al beneficiario e modifica automaticamente ed unilateralmente l'atto per l'assegnazione dei contributi. Nei casi in cui sia presente una fidejussione che non assicuri la copertura della nuova scadenza individuata, la concessione della proroga è vincolata alla trasmissione ad ARTEA nella nuova garanzia fidejussoria.
- Se l'istruttoria di richiesta di proroga, verificata la documentazione e le motivazioni del dilazionarsi dei lavori e delle spese è negativa, riconferma il termine previsto nell'atto per l'assegnazione dei contributi e comunica con PEC al beneficiario, la non accettazione.

13. CORREZIONE DI ERRORI PALESI NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda.

Si intende 'errore palese' un errore relativo a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA e/o del Gal



e/o del richiedente.

Il GAL valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

Nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi in fase di istruttoria delle domande di pagamento, richiede l'eventuale integrazione documentale e procede alla relativa correzione, dandone se necessario, comunicazione al richiedente.

Per le domande di pagamento la richiesta deve pervenire tramite PEC al GAL entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento nel sistema ARTEA e, in ogni caso, antecedentemente la data di inizio dell'istruttoria di accertamento finale.

13.1 Termini e istruttoria della correzione

Le istanze di correzione della domanda di pagamento, sottoscritte dal richiedente, devono pervenire tramite PEC al Gal entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento nel sistema ARTEA e, in ogni caso, antecedentemente la data di inizio dell'istruttoria di accertamento finale.

La data di inizio dell'istruttoria dell'accertamento finale è considerata la data dell'avvio del procedimento dell'istruttoria di saldo. Se non è presente la data di avvio del procedimento si considera, quale data di inizio dell'istruttoria, la data della comunicazione della visita in situ.

Le istanze pervenute oltre le date sopraindicate, non sono ricevibili.

14. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente nei seguenti casi:

- 1) mancato rispetto degli Impegni indicati ai par. 23.6 e 24.6;
- 2) esito negativo del controllo in loco ed ex post e dei sopralluoghi effettuati.

14.1 Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata la violazione degli impegni e delle fattispecie previste, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Intervento.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dagli articoli 7 e 10 bis della legge 241/90; nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il GAL, nel termine di 30 giorni, esteso a 45 giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adotta con Delibera del C.d.A il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Qualora siano state erogate somme a titolo di anticipo o di saldo ARTEA richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati.

15. CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2016¹⁰, qualora per "cause di forza maggiore" o circostanze eccezionali come ivi definite, il beneficiario si trovi nella necessità di cessare l'attività e/o cedere l'unità

¹⁰ 1. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatologia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.



tecnico economica (UTE), ovvero una unità produttiva o una unità locale, o comunque di recedere dagli impegni assunti anche temporaneamente, in corso di realizzazione delle opere o successivamente al percepimento dei contributi, lo stesso deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto, tramite PEC, al GAL.

La suddetta comunicazione, unitamente alla documentazione a corredo probante le cause di forza maggiore, deve essere presentata entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine, il beneficiario conserva il diritto all'aiuto e non è richiesto il rimborso né parziale né integrale degli aiuti percepiti; oltre tale termine, il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni con le modalità che saranno indicate dalle disposizioni nazionali e regionali in attuazione con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023. e successivo DM n. 93348 del 26/02/2024.

Il GAL dovrà comunicare al soggetto richiedente l'esito delle verifiche fatte entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della suddetta comunicazione.

16. RICHIESTE E COMUNICAZIONI COLLEGATE AL PROCEDIMENTO

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto, e non definite nei precedenti paragrafi, devono essere presentate su carta libera al GAL tramite PEC.

Ai fini della ricevibilità di tali richieste/comunicazioni di integrazione/ variazione fa fede la data di ricezione, e non di spedizione. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Le comunicazioni di cui al capoverso precedente devono essere presentate, se del caso, entro 30 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.

Il GAL dovrà comunicare al soggetto richiedente l'esito delle verifiche fatte entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta comunicazione.

17. MONITORAGGIO

È fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, secondo quanto stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi.

Al beneficiario è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione o l'Organismo Pagatore, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Complemento di Sviluppo Rurale.

18. TEMPISTICA E FASI DEL PROCEDIMENTO

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali dei procedimenti oggetto del presente provvedimento con la relativa tempistica, al netto di eventuali sospensioni e/o interruzioni dei termini del procedimento (art. 6 L. 241/90 s.m.i.):

	FASI DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELLA FASE	TERMINI ***
1	Presentazione domanda di sostegno	Richiedente	Entro il termine di scadenza stabilito dal bando
2	Ricezione domande di sostegno	ARTEA	Entro il termine di scadenza del bando



3	Protocollazione domande di sostegno	ARTEA	Entro 1 gg dalla ricezione della domanda
4	Verifica ricevibilità delle domande presentate ed invio elenco via PEC al GAL per l'avvio della fase istruttoria	ARTEA	Entro i 5 gg successivi al termine di scadenza del bando
5	Decreto di approvazione delle domande ricevibili	GAL Leader Siena	Entro 20 gg dalla ricezione dell'elenco delle domande ricevibili
6	Comunicazione avvio del procedimento istruttorio con indicazione del/la responsabile	GAL Leader Siena	Entro 30 gg dall'approvazione dell'elenco provvisorio
7	Istruttoria ammissibilità e emissione atto per l'assegnazione dei contributi	GAL Leader Siena	Entro i 60 gg successivi all'avvio del procedimento (90 gg nel caso nei 60 gg sia incluso il mese di agosto)
8	Conclusione delle attività istruttorie; approvazione dei decreti di assegnazione nei contributi necessari per assegnare l'intero importo messo a bando	GAL Leader Siena	Entro 180 gg dal decreto di approvazione dell'elenco delle domande ricevibili salvo proroghe
9	Approvazione della graduatoria	GAL Leader Siena	Entro i 30 gg successivi alla data di conclusione delle istruttorie (data dell'ultimo atto di assegnazione del contributo che consente il completo utilizzo della dotazione messa a bando)
10	Presentazione della domanda di proroga per l'avvio lavori	Beneficiario	Entro la scadenza per l'avvio dei lavori
11	Istruttoria della domanda di proroga per l'avvio lavori	GAL Leader Siena	Entro 10 gg dalla presentazione di proroga
12	Presentazione domanda di variante successiva all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi	Beneficiario	Almeno 60 gg di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
13	Istruttoria domanda di variante	GAL Leader Siena	Entro 30 gg dalla presentazione
14	Presentazione domanda di proroga della presentazione della domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento stabilita nell'atto di assegnazione (cioè l'ultimo giorno utile prima di incorrere nella penalizzazione dell'1% per ogni gg di ritardo)



15	Istruttoria domanda di proroga della presentazione del saldo	GAL Leader Siena	Entro 10 gg dalla presentazione di proroga
16	Comunicazione cambio di beneficiario	Beneficiario	Entro 30 gg dall'avvenuto cambio
17	Istruttoria cambio di beneficiario	GAL Leader Siena	Entro 30 gg dalla richiesta
18	Richiesta di riconoscimento cause di forza maggiore o circostanze eccezionali	Beneficiario	Entro 30 gg dall'evento fata salva la riconosciuta impossibilità temporanea a formulare la richiesta
19	Istruttoria richiesta di riconoscimento cause di forza maggiore o circostanze eccezionali	GAL Leader Siena	Entro 30 gg dalla richiesta
20	Comunicazione e richiesta riconoscimento di eventuali errori palesi	Beneficiario	Entro 30 gg dalla data del provvedimento di approvazione dell'elenco provvisorio delle domande di sostegno
21	Istruttoria richiesta riconoscimento di eventuali errori palesi	GAL Leader Siena	Entro 30 gg dalla richiesta
22	Richieste e comunicazioni collegate al procedimento	Beneficiario	Entro 30 gg dalla data dell'evento
23	Istruttoria richieste e comunicazioni collegate al procedimento	GAL Leader Siena	Entro 30 gg dalla richiesta
24	Presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi o proroga
25	Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL Leader Siena	Entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
26	Determinazione degli elenchi di liquidazione	GAL Leader Siena	Entro 10 giorni dalla chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo
27	Autorizzazione al pagamento	OP - ARTEA	Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'elenco di liquidazione (70 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
28	Autorizzazione al pagamento in presenza di polizza fidejussoria	OP-ARTEA	Entro 15 giorni dalla validazione della polizza fidejussoria (30 giorni)



			nel caso che nei 30 giorni sia incluso il mese di agosto)
29	Autorizzazione delle Domande a controllo in loco ¹¹	OP-ARTEA ¹²	30 giorni supplementari ai termini per l'autorizzazione al pagamento.

*** i termini riportati nella tabella si intendono riferiti ai giorni di calendario

19. SANZIONI E RIDUZIONI

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di accesso/ammissibilità, altri obblighi, impegni previsti per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2015 e Reg. (UE) n. 2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni del sostegno progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare fino alla decadenza della domanda di sostegno e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni. Per il dettaglio in merito alle sanzioni e esclusioni si rimanda a quanto sarà disciplinato dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D. Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.

20. INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 REG. (UE) N. 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI")

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i. ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. Il GAL Leader Siena è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Adua 19 Abbadia San Salvatore (Si) www.leadersistena.it – Telefono:+39 0577 775067 Mail: info@leadersistena.it PEC: leadersistena@cgn.legalmail.it).
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
 - Partecipazione a questo Bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
 - Erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario alla durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

¹¹ Il 5% delle domande in liquidazione sono estratte a campione per un controllo supplementare in loco (art.5 DM controlli)

¹² In caso di domanda estratta a campione per il CONTROLLO in LOCO il responsabile del procedimento del controllo in loco è ARTEA. Tale circostanza può determinare, in caso di esito parzialmente positivo con decurtazione parziale del contributo o negativo con decadenza del progetto, la modifica dell'importo in liquidazione proposto con l'elenco di liquidazione dal Gal ed approvato con proprio Atto. In virtù di questa circostanza, sia nei contratti ovvero negli atti di assegnazione dei contributi che negli Atti di approvazione degli elenchi di liquidazione redatti dal Gal, deve essere data evidenza che 'in caso di controllo in loco, ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento, potrà modificare l'importo accertato della spesa e il relativo contributo'. Sarà ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento di controllo in loco, a comunicare l'eventuale avvio del procedimento ed indicare il Dirigente responsabile. Tale comunicazione verrà inviata per conoscenza anche al Gal di riferimento.



3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per istruire la domanda e per l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il partecipante al presente Bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, i responsabili del procedimento sono:

- a) per la trasmissione dell'elenco delle domande pervenute e ricevibili: il Dirigente del Settore di ARTEA;
- b) per la formazione dell'Elenco e della graduatoria: il GAL Leader Siena;
- c) per l'attività istruttoria delle domande: il GAL Leader Siena.

Per informazioni relative al presente bando è possibile consultare il sito www.leadersistena.it oppure la referente Silvia Nocci all'indirizzo silvia.nocci@leadersistena.it

22. DISPOSIZIONI FINALI

Si precisa che la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula dell'atto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 25/06/2024.

Dopo l'adozione dell'atto di assegnazione e ad esclusione delle disposizioni concorsuali, si rimanda invece a quanto stabilito nelle Disposizioni comuni, nei documenti attuativi regionali previsti dal CSR, nelle Disposizioni comuni domande di pagamento, vigenti al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.

In caso di modifica delle presenti disposizioni comuni, le nuove disposizioni si applicano, se più favorevoli, anche ai beneficiari dei bandi emessi precedentemente, ad esclusione delle disposizioni concorsuali (condizioni di ammissibilità del richiedente, requisiti di ammissibilità e di ricevibilità della domanda di aiuto e criteri di selezione).

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia alle Disposizioni Comuni e alle Disposizioni comuni domande di pagamento in particolare per quanto segue:

1. Fascicolo aziendale elettronico;
2. Impegni dei beneficiari;
3. Proroga dei termini;
4. Domanda di pagamento;
5. Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
6. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
7. Monitoraggio;
8. Tempistica e fasi del procedimento;
9. Correzione di errori palesi;
10. Sanzioni e riduzioni;
11. Possesso di UTE/UPS;
12. Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione.



Si precisa inoltre che in qualsiasi caso di controversia attinente all'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c.



LEADER
Development led by local communities



 Cofinanziato
dall'Unione europea



 Regione Toscana

23. LINEA A. OPERAZIONI PRESENTATE DA ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E PARTENARIATI TRA SOGGETTI PUBBLICI

23.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda di sostegno e a beneficiare del contributo eventualmente concesso i seguenti soggetti:

- Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata;
- Partenariati tra soggetti pubblici.

È ammessa l'associazione tra enti pubblici quando costituita nelle forme previste dalla legge, con individuazione di un ente capofila, sulla base di apposita convenzione che regola i rapporti tra i singoli soggetti interessati, anche per quanto riguarda la correlata partecipazione finanziaria.

Nell'ambito del bando ogni ente pubblico può presentare una sola domanda di aiuto come singolo ente, oppure come aderente ad un'unica associazione che presenta domanda di aiuto.

La condizione relativa all'ammissibilità del soggetto richiedente in forma associata deve essere mantenuta fino al termine previsto per la conclusione dell'operazione.

23.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per la Linea A è pari ad Euro **950.000,00**, salvo integrazioni disposte dal Consiglio di Amministrazione del GAL.

23.3 Aliquote di contributo

Per i soggetti ammissibili sulla Linea A, a copertura dei costi ammissibili per la realizzazione di **investimenti non produttivi**, è prevista una intensità di contributo pari al 100% del valore della spesa ammissibile.

Per i soggetti richiedenti è ammissibile la spesa pubblica massima di Euro 150.000,00 e minima di Euro 50.000,00.

23.4 Regime di Aiuti

Per quanto riguarda gli interventi attuati da Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata e da Partenariati tra soggetti pubblici (Rif. Linea A), il presente contributo non costituisce Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), poiché il beneficiario non è qualificabile come impresa, ai sensi della giurisprudenza e della prassi comunitaria, in quanto l'attività esercitata non ha carattere economico né incide sugli scambi tra Stati membri.

Il contributo è erogato per l'esercizio di funzioni pubbliche essenziali proprie dell'Ente di natura amministrativa e istituzionale, nell'ambito delle competenze attribuite ex articolo 118 della Costituzione, e non configura vantaggio economico selettivo in favore di soggetti operanti sul mercato; non è pertanto soggetto alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, in conformità all'articolo 107 TFUE, alla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), nonché alle indicazioni del Manuale sugli aiuti di Stato della Commissione Europea.

23.5 Requisiti di ammissibilità del richiedente/beneficiario

Per poter essere ammessi al contributo e poter ricevere il relativo pagamento i richiedenti devono dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevoli che devono soddisfare i seguenti **requisiti di ammissibilità**:

1. Non aver ottenuto altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno. Il richiedente che successivamente alla presentazione della domanda di sostegno ottenga/abbia ottenuto la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sulle stesse spese ammissibili, prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSP deve rinunciare all'altro contributo ottenuto, oppure rinunciare totalmente o in parte al contributo richiesto nella domanda di sostegno relativa al presente bando;



2. Realizzare gli investimenti oggetto della domanda di sostegno su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del presente bando e del documento "Disposizioni Comuni";

Nel caso in cui **non** siano anche proprietari, i soggetti richiedenti devono essere in possesso di:

- un contratto di concessione/affitto/convenzione per le aree e/o delle infrastrutture interessate;
- l'assenso della proprietà all'esecuzione dell'intervento e l'impegno della proprietà (All. C) a garantire la funzionalità e la funzione specifica e dell'obiettivo del presente bando per 5 anni dalla data di erogazione del saldo.

3. Documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, nel rispetto di quanto indicato in merito nelle "Disposizioni comuni";

Ai fini dell'ammissibilità al contributo il requisito di cui al:

- punto 1) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e prima del saldo degli aiuti;
- punto 2) deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di sostegno e si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti al possesso, il momento della verifica dei titoli di possesso;
- punto 3) deve essere posseduto e verificato prima della presentazione della domanda di sostegno e prima dell'emissione dell'atto di assegnazione del contributo;
- Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al:
 - punto 1) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
 - punto 2) la mancata dimostrazione dei titoli di possesso porta all'esclusione dal beneficio;
 - punto 3), la mancata costituzione del fascicolo aziendale non permette la presentazione della domanda di sostegno. Nel rispetto di quanto previsto al paragrafo "Fascicolo elettronico aziendale" del documento "Disposizioni comuni", il fascicolo aziendale, dopo la sua costituzione, deve essere aggiornato, con riferimento esclusivo agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno. Il suo mancato aggiornamento comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione.

Il richiedente è consapevole che il contributo è concesso agli interventi che:

- 1) ricadono all'interno del territorio del GAL e rispondono a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni comuni" e al par. 2.1 del presente bando;
- 2) soddisfano il requisito della cantierabilità nei modi e nei termini previsti al par. 24.8 "Cantierabilità degli investimenti" del presente bando e del documento "Disposizioni Comuni";
- 3) soddisfano le disposizioni previste al paragrafo 3.7 "Norme di protezione ambientale" del bando;
- 4) soddisfano le disposizioni previste dal PSP - Csr Toscana 2023-2027 e del bando al par. 24.7 sulla decorrenza dell'ammissibilità delle spese e inizio delle attività;
- 5) soddisfano le disposizioni previste dal PSP - Csr Toscana 2023-2027 e/o previste nel par. 3.2 "Investimenti/spese non ammissibili" del presente bando;
- 6) sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale; nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- 7) sono inclusi nel Par. 3.1 "Investimenti finanziabili" del bando;
- 8) soddisfano le disposizioni previste al par. 3.3 "Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti" del presente bando;
- 9) rispettano le condizioni di complementarità descritte nel paragrafo 5.2 "Demarcazioni e complementarità" del CSR Toscana 2023-27;



10) se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'azienda;

In caso di mancata conferma dei criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica anche in sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, la domanda viene ammessa a pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona tra quelle finanziabili;

Nel caso in cui dovesse ottenere la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sulle stesse spese ammissibili, deve comunicarlo, nei modi e nei termini fissati al paragrafo "Requisiti di accesso generali" delle "Disposizioni Comuni" e accettare le condizioni previste nel suddetto paragrafo;

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni, il richiedente un contributo FEASR, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve presentare una dichiarazione, nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa' così come specificato nelle "Disposizioni Comuni" paragrafo "Requisiti d'accesso generali".

23.6 Impegni del richiedente/beneficiario

Il richiedente si impegna a:

1. **produrre**, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni successivi alla presentazione della domanda di saldo, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al par. 2.8 del presente bando "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" e delle Disposizioni comuni domande di pagamento;
2. **rispettare** gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di pubblicità" delle "Disposizioni Comuni" e paragrafo 2.9 del presente bando;
3. **rispettare** gli altri impegni elencati al paragrafo 2.8 del bando "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle "Disposizioni Comuni domande di pagamento".
4. **mantenere**, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo e fino alla conclusione degli impegni le disposizioni contenute nel documento "Disposizioni comuni" e nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
5. **garantire** il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni" e paragrafo 2.6 del presente bando;
6. nel **caso** di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a rispettare quanto previsto al paragrafo "Requisiti di accesso generali" delle "Disposizioni Comuni" in merito alla cumulabilità dei finanziamenti pubblici;
7. **garantire** le condizioni di cantierabilità previste nel paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" del presente bando e delle "Disposizioni Comuni";
8. **garantire** il rispetto delle condizioni previste al paragrafo "Avvio dei lavori" del documento "Disposizioni Comuni" e paragrafo 5.1 e 24.7 "Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività" del presente bando;
9. **presentare** apposito atto di impegno a favore di Artea apposito atto di impegno, nei casi previsti dal par. 7 "Richiesta di anticipo" del presente bando;
10. **rispettare** le disposizioni previste al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni" e paragrafo 11 del bando;
11. **comunicare**, nei tempi stabiliti al paragrafo "Cambio del beneficiario" del documento "Disposizioni Comuni", gli eventuali cambi di beneficiario come dettagliato nel paragrafo 10 del bando;
12. **presentare** le domande di pagamento nei termini indicati nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
13. **sostenere** direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
14. **rispettare** le disposizioni contenute nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" e al par. 9 del presente Bando;



15. **aggiornare** il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria delle istanze;
16. **realizzare** gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno e ammesso nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
17. **rispettare** tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla Normativa Unionale, Nazionale, Regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
18. **assumersi** ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
19. **garantire** il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" del documento Disposizioni Comuni domande di pagamento e del paragrafo 24.9 del presente Bando;
20. **garantire** la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di realizzazione dell'investimento e per il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni.

23.7 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

Per i soggetti di diritto pubblico l'avvio dei lavori corrisponde alla data di consegna dei lavori o di affidamento del servizio o alla data dell'ordine di fornitura.

Inoltre, si stabilisce che l'**avvio dei lavori/attività** dovrà intervenire entro la data indicata nell'atto di assegnazione del contributo.

Il rispetto del termine ultimo entro il quale il beneficiario deve avviare i lavori o le attività, di cui sopra, verrà verificato nel corso della istruttoria della domanda di pagamento a saldo/proroga/anticipo.

Nel caso in cui il beneficiario, per cause non dipendenti dalla propria volontà, non possa procedere all'avvio dei lavori nei termini prescritti, può richiedere una proroga del termine per l'avvio dei lavori con le modalità previste dalle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui il beneficiario ritardi l'avvio dei lavori senza aver chiesto e ottenuto una autorizzazione di proroga sarà applicata una sanzione come disciplinato da ARTEA.

23.8 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della presentazione della domanda di sostegno è richiesta la cantierabilità per le opere e gli interventi soggetti a permesso a costruire, ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii., e/o soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. e del DM 30/3/2015 n. 52 e ss.mm.ii., secondo quanto di seguito indicato.

➤ OPERE E LAVORI

Per i progetti di lavori e opere pubbliche, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve essere disponibile almeno il "*progetto di fattibilità tecnico economico*", formalmente approvato dall'organo preposto, così come disciplinato dal D. Lgs. vo 31 marzo 2023 n. 36 allegato I7.

Per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii., lo stesso deve essere acquisito entro la data stabilita nell'atto di assegnazione del contributo per l'avvio dei lavori.

Per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale – VIA -, il progetto contiene lo studio di impatto ambientale, e la VIA deve essere acquisita entro la data stabilita nell'atto di assegnazione del contributo per l'avvio dei lavori.

Per le altre tipologie di opere non soggette a VIA o permesso a costruire o atto equivalente, l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire



anche dopo la presentazione della domanda di sostegno purché nei tempi stabiliti nell'atto di assegnazione del contributo per l'avvio dei lavori.

➤ SERVIZI E FORNITURE

Per gli investimenti che prevedono l'acquisizione di servizi o forniture, ai fini della "cantierabilità" è richiesto che il progetto presentato sia sviluppato ad un livello di completezza tale da consentire l'avvio, nei termini stabiliti dall'atto di assegnazione del contributo, dei procedimenti amministrativi necessari alla sua realizzazione (procedure di affidamento o appalto) e il successivo completamento nei termini previsti dall'atto di assegnazione del contributo.

Tutti i requisiti di cantierabilità che non sono richiesti al momento della domanda di sostegno, vengono verificati in fase di istruttoria delle domande di saldo.

Al fine di garantire lo stato di avanzamento della spesa ed il raggiungimento dei target previsti dal PSP e dal CSR, per i **soggetti pubblici** l'atto di assegnazione del contributo stabilisce il termine ultimo entro il quale il beneficiario deve avviare i lavori o le attività, che verrà verificato nel corso della istruttoria della domanda di pagamento a saldo/proroga/anticipo.

Tale termine deve tener conto dei tempi previsti dal Codice dei contratti per l'espletamento dei procedimenti amministrativi collegati alle procedure di affidamento o appalto nonché dei termini previsti dal PSP per la conclusione degli investimenti.

Per i soggetti pubblici, ai fini della dimostrazione dell'inizio/avvio delle attività, valgono anche gli atti previsti dalla normativa sugli appalti equivalenti a quelli sopra riportati.

Il rispetto del termine ultimo entro il quale il beneficiario deve avviare i lavori o le attività, di cui sopra, verrà verificato nel corso della istruttoria della domanda di pagamento a saldo/proroga/anticipo.

Nel caso in cui il beneficiario, per cause non dipendenti dalla propria volontà, non possa procedere all'avvio dei lavori nei termini prescritti, può richiedere una proroga del termine per l'avvio dei lavori con le modalità previste dalle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui il beneficiario ritardi l'avvio dei lavori senza aver chiesto e ottenuto una autorizzazione di proroga sarà applicata una sanzione come disciplinato da ARTEA.

23.9 Contenuti della domanda di sostegno – Documenti da allegare alla domanda

La domanda di sostegno deve essere presentata in forma completa, deve cioè contenere tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'istruttoria e della valutazione di merito del progetto, secondo le indicazioni contenute nel presente bando e nel documento Disposizioni.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione, in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati dal soggetto richiedente, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto e l'istruttoria della domanda.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa e di seguito elencata, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese.

Documentazione da presentare a pena di esclusione

La seguente documentazione è essenziale per consentire l'attività istruttoria e di valutazione e deve essere obbligatoriamente presentata contestualmente alla domanda di sostegno, a pena di esclusione:

Relazione Tecnico-Analitica dettagliata (All. A1) corredata da documentazione fotografica relativa all'intervento che contenga:

1. gli elementi descrittivi dell'Ente, ulteriori rispetto a quelli disponibili nel fascicolo aziendale:



- una descrizione delle attività da realizzare e degli obiettivi che si intende raggiungere, una stima dei tempi di realizzazione, l'indicazione delle relative spese;
 - nel caso di investimenti, il metodo di calcolo utilizzato per la stima dei costi delle voci di spesa del progetto;
 - gli elementi di valutazione della ragionevolezza dei costi e la descrizione dei documenti utilizzati per la definizione della stima di cui al par. 3.5 del presente bando;
 - la motivazione/dimostrazione dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione;
 - la localizzazione degli interventi;
 - ove richiesto l'indicazione degli elementi attestanti i requisiti di cantierabilità (indicazione degli estremi del permesso a costruire e/o della valutazione di impatto ambientale – VIA);
2. **Progetto di fattibilità tecnico economico o Progetto Esecutivo** iniziale completo degli allegati previsti dalla normativa di riferimento e del relativo atto di approvazione da parte dell'organo preposto;
 3. Documentazione a dimostrazione del possesso delle condizioni di ammissibilità del beneficiario;
 4. Documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione, come specificati dal bando;
 5. In caso di progetti presentati in partenariato da Partenariati tra Enti Pubblici, Accordo approvato e sottoscritto dai partecipanti (All. B);
 6. In caso il soggetto richiedente non sia anche proprietario del bene oggetto di intervento, assenso della proprietà all'esecuzione dell'intervento e l'impegno della proprietà a garantire la funzionalità e la funzione specifica e dell'obiettivo del presente bando per 5 anni dalla data di erogazione del saldo (All. C);
 7. Dichiarazione requisiti di ammissibilità, condizioni di accesso e assunzione impegni (All. D1);
 8. Relazione di scelta del preventivo (All. E), se pertinente;
 9. Dichiarazione assenza vantaggi economici (All. F);
 10. Dichiarazione regime IVA (All. G);
 11. Ulteriore documentazione indicata nel bando come essenziale a pena di esclusione. L'assenza di uno o più di questi documenti o delle informazioni che devono essere contenute nella relazione tecnico-analitica comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno e quindi l'esclusione dal contributo.
 12. Ogni altro documento utile alla valutazione del progetto

L'assenza di uno o più di questi documenti o delle informazioni che devono essere contenute nella relazione tecnico-analitica comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno e quindi l'esclusione dal contributo.

Ove **pertinenti per la definizione del progetto e per la stima della ragionevolezza dei costi**, dovranno essere forniti elaborati grafici e/o computi metrici estimativi e/o preventivi.

23.10 Richiesta di integrazione

Qualora si constati l'assenza, l'incompletezza o l'invalidità dei documenti e delle informazioni di cui al precedente punto e ciò pregiudichi la compiuta e corretta istruttoria della domanda di sostegno il GAL potrà richiedere, con atto motivato, l'integrazione documentale e/o i chiarimenti necessari. Tale richiesta, che potrà essere formulata una sola volta, dovrà indicare specificatamente i documenti e/o le informazioni mancanti o da chiarire, assegnando al soggetto richiedente un termine perentorio non superiore a 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione, per provvedere all'adempimento.

Decorso inutilmente il termine perentorio di cui al precedente capoverso, la domanda sarà valutata sulla scorta della documentazione e delle informazioni acquisite agli atti, senza tenere conto degli elementi integrativi non pervenuti o tardivamente prodotti.

Qualora la carenza documentale o informativa riscontrata precluda la valutazione nel merito del progetto, la domanda sarà dichiarata inammissibile con provvedimento motivato.



23.11 Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa nazionale

- sugli appalti di cui al Decreto Legislativo, 31/03/2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici” fatto salvo per le procedure di gara già avviate e che la legge sottopone alla normativa previgente (D. Lgs. n. 50/2016);
- sulla tracciabilità dei flussi finanziari indicata dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie”, entrata in vigore il 7 settembre 2010;

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici DEVONO utilizzare¹³:

- contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- contratto di affidamento diretto “in house providing”;
- convenzione con altra Amministrazione pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.

Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada nell'affidamento “in house providing”, per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi, così come previsto dalla su indicata direttiva:

- 1) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi;
- 2) il soggetto affidatario svolga più dell'80% delle prestazioni effettuate a favore dell'amministrazione aggiudicatrice o di un altro ente pubblico controllato dalla prima;
- 3) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione private che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza dominante sulla medesima persona giuridica.

In tutte le procedure di selezione dei fornitori gli enti pubblici dovranno fornire garanzie in merito alla ragionevolezza dei costi, compreso il caso di ricorso a società in-house. In particolare nel caso degli “in house providing” tali garanzie dovranno fare riferimento alla ragionevolezza dei costi di personale sostenuti direttamente, alla congruità delle spese generali, e al rispetto delle procedure di selezione di fornitori terzi di beni e servizi.

Per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti dalle strutture in-house, questi dovranno essere avvicinati (in termini di qualità, profili professionali e costi) alle migliori esperienze di mercato.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori, nonché rispettare le norme su varianti, affidamenti di servizi supplementari e rispetto dei termini/proroghe.

In merito alla concessione dell'anticipo valgono le regole generali che indicano di potere richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50 % del contributo riconosciuto per l'investimento. Qualora la richiesta risulti superiore (caso in cui sia stata richiesta una variante con diminuzione dell'investimento) l'organismo pagatore rideterminerà in fase di istruttoria preliminare all'autorizzazione l'importo spettante.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta il soggetto beneficiario ha quindi facoltà:

- nel rispetto del ‘codice dei contratti pubblici’ e previa eventuale richiesta di variante motivata, di destinare alla realizzazione del progetto le risorse residue derivanti dal ribasso

¹³ Con specifico riferimento agli aggiornamenti del Codice degli appalti.



ovvero

- di non destinare alla realizzazione del progetto le risorse residue derivanti dal ribasso, che non verranno quindi rendicontate e genereranno economie.

Allegati:

All. A1 - Modello Relazione Tecnica

All. B - Modello Accordo di partenariato

All. C – Assenso del proprietario ad effettuare gli interventi

All. D1 – Dichiarazione requisiti di ammissibilità, condizioni di accesso e assunzione impegni;

All. E – Relazione di scelta del preventivo di spesa;

All. F – Dichiarazione Assenza vantaggi economici;

All. G – Dichiarazione regime IVA;

All. H - Elenco territori classificati ai sensi della L.R. n.11 del 04022025 Valorizzazione Toscana diffusa e zonizzazione "Aree interne";

All. I - Elenco territori iscritti al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici;

Addendum A – Casi particolari nei pagamenti.



24. LINEA B. OPERAZIONI PRESENTATE DA FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO E COOPERATIVE SOCIALI

24.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda di sostegno e a beneficiare del contributo eventualmente concesso i seguenti soggetti:

➤ **Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro (escluso fondazioni bancarie)**, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:

- non avere scopo di lucro
- compatibilità dello scopo sociale dei soggetti con le attività da realizzare
- essere operanti sul territorio del GAL.
- Essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Sono escluse le fondazioni bancarie, i partiti politici e le organizzazioni sindacali

➤ **Cooperative sociali**, ai sensi della L. n. 381/1991 e del D. Lgs. n. 112/2017, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti per le PMI ai sensi dell'Allegato 1 del Reg. (UE) n. 2022/2472.

Nell'ambito del bando ogni soggetto può presentare una sola domanda di aiuto

24.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per la Linea B è pari ad Euro **150.000,00**, salvo integrazioni disposte dal Consiglio di Amministrazione del GAL.

24.3 Aliquote di contributo

Per i soggetti ammissibili sulla Linea B, a copertura dei costi ammissibili per la realizzazione di **investimenti non produttivi e non attinenti attività di impresa**, è prevista una intensità di contributo pari all'80% del valore della spesa ammissibile.

Per i soggetti richiedenti è ammissibile la spesa pubblica massima di Euro 150.000,00 e minima di Euro 50.000,00.

24.4 Regime di Aiuti

Per quanto riguarda gli interventi attuati da **Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro**, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i. e **Cooperative sociali** ai sensi della L. n. 381/1991 e del D. Lgs. n. 112/2017 (Rif. Linea B) il contributo pubblico è concesso nel rispetto del regime de minimis di cui al Reg. (UE) 2023/2831.

Ai sensi dell'art. 3, par. 2 del Reg. (UE) n. 2023/2831 del 13.12.2023, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad **un'impresa unica** non potrà essere superiore ad Euro 300.000,00 nell'arco di tre anni.

L'osservanza delle disposizioni sugli aiuti di Stato è un obbligo derivante dalla normativa unionale in materia di concorrenza e pertanto comporta, in caso di non osservanza, l'illegalità del contributo.

24.5 Requisiti di ammissibilità del richiedente/beneficiario

Per poter essere ammessi al contributo e poter ricevere il relativo pagamento i richiedenti devono dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevoli che devono soddisfare i seguenti **requisiti di ammissibilità**:

1. Chiedere il contributo per interventi **non** realizzati nell'ambito di attività di impresa;
2. Di possedere i requisiti di PMI ai sensi dell'Allegato 1 del Reg. (UE) n. 2022/2472;
3. Non aver ottenuto altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno. Il richiedente che successivamente alla presentazione della domanda di sostegno ottenga/abbia ottenuto la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sulle stesse spese ammissibili, prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSP deve rinunciare all'altro contributo ottenuto, oppure rinunciare totalmente o in parte al contributo richiesto nella domanda di sostegno relativa



al presente bando;

4. Realizzare gli investimenti oggetto della domanda di sostegno su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al par. "Possesso di UTE/UPS" del presente bando e del documento "Disposizioni Comuni";

Nel caso in cui **non** siano anche proprietari, i soggetti richiedenti devono essere in possesso di:

- un contratto di concessione/affitto/convenzione per le aree e/o delle infrastrutture interessate;
- l'assenso della proprietà all'esecuzione dell'intervento e l'impegno della proprietà a garantire la funzionalità e la funzione specifica e dell'obiettivo del presente bando per 5 anni dalla data di erogazione del saldo;

5. Documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, nel rispetto di quanto indicato in merito nelle "Disposizioni comuni";

6. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi ai sensi dell'art.1, comma 553 della l. 266/05 e ss.mm. ii;

7. Non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o in una situazione che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;

8. Essere in regola con la certificazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.

9. Nel caso di **Cooperative sociali**, il soggetto richiedente dichiara di essere in regola con gli obblighi inerenti la polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, così come disciplinata dalla L. 213/2023 e dal D. L. 39/2025, come convertito con L. 78/2025 e s.m.i.

Ai fini dell'ammissibilità al contributo il requisito di cui al:

- punto 1) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, e prima del saldo degli aiuti;
- punto 2) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, e prima del saldo degli aiuti;
- punto 3) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, e prima del saldo degli aiuti;
- punto 4) deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di sostegno e si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti al possesso, il momento della verifica dei titoli di possesso;
- punto 5) deve essere posseduto e verificato prima della presentazione della domanda di sostegno e prima dell'emissione dell'atto di assegnazione del contributo;
- punto 6) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e prima del saldo degli aiuti;
- punto 7) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e prima del saldo degli aiuti;
- punto 8) deve essere posseduto e verificato prima dell'erogazione di un eventuale anticipo e prima del saldo degli aiuti;
- punto 9) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al:

- punto 1) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
- punto 2) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;



- punto 3) (cumulabilità) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
- punto 4) la mancata dimostrazione dei titoli di possesso porta all'esclusione dal beneficio;
- punto 5), la mancata costituzione del fascicolo aziendale non permette la presentazione della domanda di sostegno. Nel rispetto di quanto previsto al paragrafo "Fascicolo elettronico aziendale" del documento Disposizioni comuni", il fascicolo aziendale, dopo la sua costituzione, deve essere aggiornato, con riferimento esclusivo agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno. Il suo mancato aggiornamento comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione.;
- punto 9) porta all'esclusione dal beneficio.

Il richiedente è consapevole che il contributo è concesso agli interventi che:

- 1) ricadono all'interno del territorio del GAL e rispondono a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni comuni" e 2.1 del presente bando
- 2) soddisfano il requisito della cantierabilità nei modi e nei termini previsti al paragrafo 25.8 "Cantierabilità degli investimenti" del presente bando e del documento "Disposizioni Comuni";
- 3) soddisfano le disposizioni previste al paragrafo 3.7 "Norme di protezione ambientale" del bando;
- 4) soddisfano le disposizioni previste dal PSP - Csr Toscana 2023-2027 e del presente bando sulla decorrenza dell'ammissibilità delle spese e inizio delle attività;
- 5) soddisfano le disposizioni previste dal PSP - Csr Toscana 2023-2027 e/o previste nel paragrafo 3.2 "Investimenti/spese non ammissibili" del presente bando;
- 6) sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale; nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- 7) sono inclusi nel par. 3.1 "Interventi finanziabili e spese ammissibili" del bando;
- 8) soddisfano le disposizioni previste al par. 3.3 "Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti" del presente bando;
- 9) rispettano le condizioni di complementarità descritte nel paragrafo 5.2 "Demarcazioni e complementarità" del CSR Toscana 2023-27;
- 10) se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'azienda;
- 11) l'impresa richiedente non deve essere beneficiaria di altri aiuti "de minimis" concessi durante i tre anni precedenti di importo tale da superare, a livello di impresa unica, con il nuovo contributo richiesto, la somma di Euro 300.000,00. Ai fini del suddetto massimale gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta di denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- 12) sono in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art.107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

In caso di mancata conferma dei criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica anche in sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, la domanda viene ammessa a pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona tra quelle finanziabili;

Nel caso in cui dovesse ottenere la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sulle stesse spese ammissibili, deve comunicarlo, nei modi e nei termini fissati al paragrafo "Requisiti di accesso generali" delle "Disposizioni Comuni" e accettare le condizioni previste nel suddetto paragrafo;

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni, il richiedente un contributo FEASR, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve presentare una dichiarazione, nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 'Testo unico delle disposizioni legislative e



regolamentari in materia di documentazione amministrativa' così come specificato nelle "Disposizioni Comuni" paragrafo "Requisiti d'accesso generali".

24.6 Impegni del richiedente/beneficiario

Il richiedente si impegna a:

1. **produrre**, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni successivi alla presentazione della domanda di saldo, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" delle Disposizioni comuni domande di pagamento" e paragrafo 2.8 del presente bando;
2. **rispettare** gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di pubblicità" delle "Disposizioni Comuni" e paragrafo 2.9 del presente bando;
3. **rispettare** gli altri impegni elencati al paragrafo 2.8 del bando "Stabilità delle operazioni, Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" e delle "Disposizioni Comuni domande di pagamento".
4. **mantenere**, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo e fino alla conclusione degli impegni le disposizioni contenute nel documento "Disposizioni comuni" e nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
5. **garantire** il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni" e paragrafo 2.6 del presente bando;
6. nel **caso** di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a rispettare quanto previsto al paragrafo "Requisiti di accesso generali" delle "Disposizioni Comuni" in merito alla cumulabilità dei finanziamenti pubblici;
7. **garantire** le condizioni di cantierabilità previste nel paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" del presente bando e delle "Disposizioni Comuni";
8. **garantire** il rispetto delle condizioni previste al paragrafo "Avvio dei lavori" del documento "Disposizioni Comuni" e paragrafo 25.7 del presente bando "Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività";
9. **presentare** apposita fideiussione a favore di Artea nei casi previsti dal par. "Richiesta di anticipo" del presente bando;
10. **rispettare** le disposizioni previste al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni" e paragrafo 11 del bando;
11. **comunicare**, nei tempi stabiliti al paragrafo "Cambio del beneficiario" del documento "Disposizioni Comuni", gli eventuali cambi di beneficiario come dettagliato nel paragrafo 10 del bando;
12. **presentare** le domande di pagamento nei termini indicati nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
13. **sostenere** direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
14. **rispettare** le disposizioni contenute nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" e al paragrafo 9.1 del presente Bando;
15. **aggiornare** il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria delle istanze;
16. **realizzare** gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno e ammesso nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
17. **rispettare** tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla Normativa Unionale, Nazionale, Regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
18. **assumersi** ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
19. **rispettare** gli obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30/04/2019, nei casi previsti dalla citata normativa.
20. **garantire** la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro



finanziato, per tutto il periodo di realizzazione dell'investimento e per il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni.

24.7 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

Fermo restando quanto riportato nelle "Disposizioni comuni domande di pagamento" in merito alla dimostrazione dell'inizio/avvio dei lavori/delle attività, in linea con quanto previsto dalle "Disposizioni comuni", per i **soggetti di diritto privato l'avvio dei lavori corrisponde alla data di avvio del cantiere o alla data del primo impegno giuridicamente vincolante.**

Inoltre, si stabilisce che **l'avvio dei lavori/attività** dovrà intervenire entro la data indicata nell'atto di assegnazione del contributo.

Il rispetto del termine ultimo entro il quale il beneficiario deve avviare i lavori o le attività, di cui sopra, verrà verificato nel corso della istruttoria della domanda di pagamento a saldo/proroga/anticipo.

Nel caso in cui il beneficiario, per cause non dipendenti dalla propria volontà, non possa procedere all'avvio dei lavori nei termini prescritti, può richiedere una proroga del termine per l'avvio dei lavori con le modalità previste dalle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui il beneficiario ritardi l'avvio dei lavori senza aver chiesto e ottenuto una autorizzazione di proroga sarà applicata una sanzione come disciplinato da ARTEA.

24.8 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della presentazione della domanda di sostegno è richiesta la cantierabilità per le opere e gli interventi soggetti a permesso a costruire, ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii., e/o soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. e del DM 30/3/2015 n. 52 e ss.mm.ii., secondo quanto di seguito indicato.

- Il permesso a costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti prima della presentazione della domanda di sostegno.
- Per interventi e opere non soggette a permesso a costruire e/o a VIA, l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno, purché nei tempi indicati dal bando per l'avvio dei lavori.

Tutti i requisiti di cantierabilità che non sono richiesti al momento della domanda di sostegno, vengono verificati in fase di istruttoria delle domande di saldo.

24.9 Contenuti della domanda di sostegno – Documenti da allegare alla domanda

La domanda di sostegno deve essere presentata in forma completa, deve cioè contenere tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'istruttoria e della valutazione di merito del progetto, secondo le indicazioni contenute nel presente bando e nel documento Disposizioni.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione, in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati dal soggetto richiedente, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto e l'istruttoria della domanda.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa e di seguito elencata, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese.

Documentazione da presentare a pena di esclusione

La seguente documentazione è essenziale per consentire l'attività istruttoria e di valutazione e deve essere obbligatoriamente presentata contestualmente alla domanda di sostegno, a pena di esclusione:



1. **Relazione Tecnico-Analitica dettagliata** (All. A2) corredata da documentazione fotografica relativa all'intervento che contenga:
 - gli elementi descrittivi del richiedente, ulteriori rispetto a quelli disponibili nel fascicolo aziendale;
 - una descrizione delle attività da realizzare e degli obiettivi che si intende raggiungere, una stima dei tempi di realizzazione, l'indicazione delle relative spese;
 - nel caso di investimenti, il metodo di calcolo utilizzato per la stima dei costi delle voci di spesa del progetto;
 - gli elementi di valutazione della ragionevolezza dei costi e la descrizione dei documenti utilizzati per la definizione della stima di cui al par. 3.5;
 - la motivazione/dimostrazione dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione;
 - la localizzazione degli interventi;
 - ove richiesto l'indicazione degli elementi attestanti i requisiti di cantierabilità (indicazione degli estremi del permesso a costruire e/o della valutazione di impatto ambientale – VIA);
2. Documentazione a dimostrazione del possesso delle condizioni di ammissibilità del beneficiario;
3. Documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione, come specificati dal bando;
4. In caso il soggetto richiedente non sia anche proprietario del bene oggetto di intervento, assenso della proprietà all'esecuzione dell'intervento e l'impegno della proprietà a garantire la funzionalità e la funzione specifica e dell'obiettivo del presente bando per 5 anni dalla data di erogazione del saldo (All. C);
5. Dichiarazione requisiti di ammissibilità, condizioni di accesso e assunzione impegni (All. D2);
6. Relazione di scelta del preventivo di spesa (All. E)
7. Dichiarazione regime IVA (All. G);
8. Atto costitutivo e statuto;
9. Ulteriore documentazione indicata nel bando come essenziale a pena di esclusione. L'assenza di uno o più di questi documenti o delle informazioni che devono essere contenute nella relazione tecnico-analitica comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno e quindi l'esclusione dal contributo.
10. Ogni altro documento utile alla valutazione del progetto

L'assenza di uno o più di questi documenti o delle informazioni che devono essere contenute nella relazione tecnico-analitica comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno e quindi l'esclusione dal contributo.

Ove **pertinenti per la definizione del progetto e per la stima della ragionevolezza dei costi**, dovranno essere forniti elaborati grafici e/o computi metrici stimativi e/o preventivi.

24.10 Richiesta di integrazione

Qualora si constati l'assenza, l'incompletezza o l'invalidità dei documenti e delle informazioni di cui al precedente punto e ciò pregiudichi la compiuta e corretta istruttoria della domanda di sostegno il GAL Leader Siena potrà richiedere, con atto motivato, l'integrazione documentale e/o i chiarimenti necessari. Tale richiesta, che potrà essere formulata una sola volta, dovrà indicare specificatamente i documenti e/o le informazioni mancanti o da chiarire, assegnando al soggetto richiedente un termine perentorio non superiore a 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione, per provvedere all'adempimento.

Decorso inutilmente il termine perentorio di cui al precedente capoverso, la domanda sarà valutata sulla scorta della documentazione e delle informazioni acquisite agli atti, senza tenere conto degli elementi integrativi non pervenuti o tardivamente prodotti.

Qualora la carenza documentale o informativa riscontrata precluda la valutazione nel merito del progetto, la domanda sarà dichiarata inammissibile con provvedimento motivato.

Per i procedimenti di importo assegnato superiore alle soglie previste dalla Normativa nazionale relativa all'informazione ANTIMAFIA, il richiedente deve presentare le dichiarazioni antimafia con le modalità operative presenti nella sezione "Dichiarazioni per AMF massiva" dell'anagrafica.

Allegati:



All. A2 - Modello Relazione Tecnica

All. C – Assenso del proprietario ad effettuare gli interventi

All. D2 – Dichiarazione requisiti di ammissibilità, condizioni di accesso e assunzione impegni;

All. E – Relazione di scelta del preventivo di spesa;

All. G – Dichiarazione regime IVA;

All. H - Elenco territori classificati ai sensi della L.R. n.11 del 04022025 Valorizzazione Toscana diffusa e zonizzazione "Aree interne";

All. I - Elenco territori iscritti al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici;

Addendum A – Casi particolari nei pagamenti.